SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Agenzia spaziale italiana

Ministero dell'interno

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

Banca d'Italia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 2011, n. **132**.

Regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e, in particolare, l'articolo 2, comma 8-*bis*, che impone alle amministrazioni di apportare entro il 30 giugno 2010, in aggiunta ed in esito alle riduzioni già previste dall'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ulteriori riduzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative dotazioni organiche del 10 per cento, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale al fine di raggiungere l'obiettivo della riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 13, il quale stabilisce che «per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la legge di contabilità e finanza pubblica ed in particolare l'articolo 21, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, concernente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Ritenuto di dover provvedere in attuazione del citato decreto legislativo n. 235 del 2010 a determinare i nuovi ulteriori compiti attribuiti alla Direzione generale competente in materia di innovazione e tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 e 20 luglio 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ritenuto di non poter recepire l'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla modifica dell'articolo 8 del presente regolamento sugli Uffici scolastici regionali, in quanto, come sottolineato anche nel parere della I Commissione permanente della Camera dei deputati, l'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, stabilisce che i centri di responsabilità amministrativa corrispondono «all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
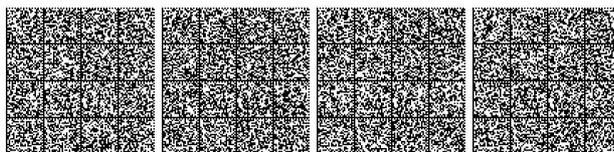
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Dipartimento per l'istruzione

1. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva»;

b) al comma 7, primo periodo, le parole: «e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

c) al comma 8, primo periodo, le parole: «n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali».

Art. 2.

Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca

1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 uffici dirigenziali non generali»;

c) al comma 4, la lettera *m)* è sostituita dalla seguente: «*m)* utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;»;

d) al comma 6, le parole: «n. 7 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 6 uffici dirigenziali non generali».

Art. 3.

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

b) al comma 4, le parole: «e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica;

l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

p) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonché nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;

r) funzione di autorità di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.»;

d) al comma 6, le parole: «n. 10 uffici dirigenziali non generali», sono sostituite dalle seguenti: «n. 8 uffici dirigenziali non generali»;

e) al comma 6 la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

«*e)* attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonché indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni;»;

f) al comma 6, dopo la lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«n-*bis*) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta formativa delle università in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

n-*ter*) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

g) al comma 8, le parole: «e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza» sono soppresse.

Art. 4.

Uffici scolastici regionali

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Uffici scolastici regionali).* — 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali è di 18.

2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia; svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attività delle istituzioni scolastiche; valuta il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonché del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.

3. L'Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei di-

versamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
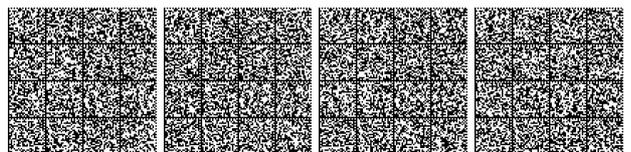
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *f)* e *g)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.

6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.

7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:

a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 9 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 12 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, di cui n. 1 ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ex articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in n.10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 6 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.

8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.».

Art. 5.

Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.».

2. La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BOSSI, *Ministro per le riforme per il federalismo*

Visto,*il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 147

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 5, comma 2)

«TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 11, comma 1)

Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia	34	*
Dirigente di seconda fascia, amministrativi	303	**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici	301	
TOTALE	638	

* Compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

** Compresi 12 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

Area III n. 3245
Area II n. 4096
Area I n. 483
Totale aree n. 7824
Totale complessivo 8462».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 marzo 2009, n. 60.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«8-*bis*. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 74.».

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
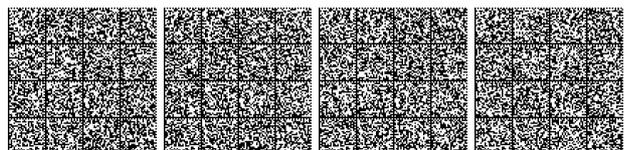
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 8-*bis*, del citato decreto-legge n. 194 del 2009, vedere le note al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria):

«Art. 74 *(Riduzione degli assetti organizzativi).* — 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera *a)*, da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art. 1, comma 404, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

6-*bis*. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008):

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 10-*bis*, 10-*ter*, 12, 13-*bis*, 19, lettera *a)*, 19-*bis*, 19-*quater*, 22, lettera *a)*, 22-*bis*, 22-*ter* e 25-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia):

«Art. 13 *(Organi per l'amministrazione scolastica).* — 1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

«2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.».

— Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, si vedano le note al titolo.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 gennaio 2011, n. 6, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dei commi 2, 7 e 8 dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Dipartimento per l'istruzione).* — 1. (*Omissis*).

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, e n. 36 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.

3.-6. (*Omissis*).

7. La Direzione generale per il personale scolastico, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro;

b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;

d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;

e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale;

f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale;

g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;

h) cura delle attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.

8. La Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente;

b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati;

d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;

e) elaborazione delle strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti;

f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;

g) attività di orientamento e raccordo con il sistema universitario;

h) interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio;

i) supporto delle attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;

l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;

m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti;

n) cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione;

o) cura delle attività di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità;

p) cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione;

q) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet;

r) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;

s) coordinamento del sito web dell'amministrazione;

t) promozione di attività e convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione;

u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione;

v) promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonché campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero.».
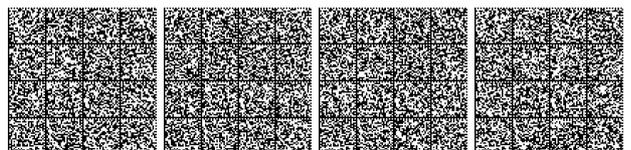
Note all'art. 2:

— Il testo vigente dei commi 2, 4 e 6 dell'art. 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6 *(Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca).* — 1. (*Omissis*).

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 10.».

3. (*Omissis*).

4. La Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario;

b) definizione delle modalità di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;

c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;

d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

e) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari;

f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università, in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;

g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;

h) attività inerenti all'ammissione agli ordini professionali;

i) attività statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti;

l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle università;

m) utilizzo e cura della banca dati sull'offerta formativa delle università, definizione dei fabbisogni informativi, delle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati, delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario;

n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri;

o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;

p) cura di attività di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;

r) supporto allo svolgimento dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.

5. (*Omissis*).

6. La Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;

b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;

c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;

d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;

e) vigilanza e controllo sulle attività degli enti di ricerca;

f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali;

g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;

h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;

i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;

l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;

m) promozione della cultura scientifica;

n) esami degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;

o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;

p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonché della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;

q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;

r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;

s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali;

t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dei commi 2, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali).* — 1. (*Omissis*).

2. Al Dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'art. 10.

3. (*Omissis*).

4. La Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero;

b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale;

c) relazioni sindacali e contrattazione;

d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati;

e) mobilità e trattamento di quiescenza e previdenza;

f) pianificazione e allocazione delle risorse umane;

g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale;

h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale;

i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale;

l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati;

m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza;

n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;

o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

p) responsabilità e sanzioni disciplinari del personale;

q) elaborazione del piano acquisti annuale.

5. La Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) attività di supporto alla definizione della politica finanziaria del Ministero e cura della redazione delle proposte per il documento di decisione di finanza pubblica;

b) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali;

c) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge di bilancio e per la legge di stabilità, dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con i dipartimenti;

d) definizione, sviluppo e gestione del modello di controllo di gestione per garantire la coerenza dell'utilizzo dei fondi finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

e) raccordo con i sistemi di controllo di gestione adottati dai soggetti finanziati in misura ordinaria dal Ministero;

f) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie provenienti da leggi, fondi e provvedimenti in relazione alle destinazioni per essi previste;

h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo;

i) cura della redazione delle proposte del Ministero per il documento di decisione di finanza pubblica;

l) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

m) analisi e monitoraggio dei dati gestionali, dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa;

n) assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione;

o) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

p) attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;

q) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonché nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero;

r) funzione di autorità di audit, secondo i regolamenti internazionali IIA 2010, sui fondi internazionali finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche relative ai settori di competenza del Ministero;

s) coordinamento, organizzazione e formazione della funzione di revisione contabile nelle istituzioni scolastiche, in raccordo con la Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.

6. La Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione e svolgimento delle attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero;

b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero;

c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti;

d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative;

e) attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione e coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, nonché indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi;

g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;

h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;

i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;

l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali;

m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio;

n) cura dell'anagrafe della ricerca;

n-*bis*) progettazione e sviluppo della banca dati sull'offerta formativa delle università in collaborazione con la direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

n-*ter*) cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e utilizzo dei dati ai fini della programmazione, gestione e valutazione del sistema scolastico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. (*Omissis*).

8. La Direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui all'art. 6, comma 7, nei seguenti ambiti:

a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali;

c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero;

d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

e) coordinamento delle attività di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria;

f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;

g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;

h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale;

i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei;

l) individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;

m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione;

n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;

o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.».

Note all'art. 4:

— Per il il testo vigente dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, si vedano le note all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente del comma 1 e 1-*bis*, dell'art. 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), così come modificato dall'art. 5 del presente decreto:

«Art. 11 *(Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale).* — 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella *A*, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

1-*bis*. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, nonché, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali. Detto provvedimento è tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

(*Omissis*).».

— Il testo della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17 (Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), è sostituita da quella pubblicata in allegato al presente decreto.

11G0174

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 2011.

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero degli affari esteri, non attribuibili alla carriera diplomatica, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis* del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere ad una riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalità previste dall'art. 41, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'art. 2, comma 8-*quinquies* della legge n. 25 del 2010, secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater*, tra gli altri, le strutture del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui rientra quello della carriera diplomatica;

Visto il sopra citato decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalità provvedimentale l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata, d'ordine del Ministro, dal Capo di Gabinetto del Ministero degli affari esteri con nota n. 76362 del 14 marzo 2011, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis* della legge n. 25 del 2010, è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre conseguire i seguenti obiettivi:

a) riduzioni delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguirà, in linea con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, lettera *a)* della citata legge n. 25 del 2010, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale non attribuibili alla carriera diplomatica, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione;

b) riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale sono state, da ultimo, rideterminate

le dotazioni organiche del personale della carriera diplomatica, delle qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante le norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica;

Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche è compatibile con le disposizioni recate dall'art. 2, comma 8-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge n. 25 del 26 febbraio 2010, ferma restando la necessità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere all'adozione del decreto ministeriale con il quale saranno individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello dirigenziale non generale, non attribuibili a personale appartenente alla carriera diplomatica, nel limite massimo del contingente previsto dal presente decreto;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero degli affari esteri, secondo quanto richiesto dal Ministro degli affari esteri con la sopra citata nota;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2007;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non appartenente alla carriera diplomatica, così come formulata dal Ministero degli affari esteri, sono state consultate le organizzazioni sindacali;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. ACG/230/EST/7104 del 25 maggio 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello dirigenziale generale, stabilito in complessive 8 unità dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2009, in attuazione dell'art. 2, comma 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero degli affari esteri, non attribuibili alla carriera diplomatica, sono definite nel numero complessivo di 52 e le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministro degli affari esteri con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvederà alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da affidare a personale non appartenente alla carriera diplomatica, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'Amministrazione, nella misura corrispondente alle 52 strutture e/o posti di funzione stabiliti nel presente decreto.

3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro degli affari esteri, con proprio successivo decreto, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuerà la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati nell'ambito delle aree prima, seconda e terza, in fasce retributive e profili professionali.

4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2011

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 15, foglio n. 176

Tabella A

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica del personale, con esclusione di quello della carriera diplomatica

Qualifiche dirigenziali ed aree		Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		8
Dirigente 2° fascia		40
Dirigente 2° fascia dell'Area della promozione culturale		12
	Totale	60
Area Terza	Totale	1.175
Area Terza - Area della promozione culturale	Totale	184
Area Seconda	Totale	2.257
Area Prima	Totale	28
	Totale qualifiche dirigenziali	60
	Totale aree funzionali	3.644
	Totale complessivo	3.704

11A10669

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Marina di Gioiosa Jonica;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Marina di Gioiosa Jonica, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Fausto Gianni - prefetto a riposo;

dott.ssa Patrizia Adorno - viceprefetto aggiunto;

dott. Michele Albertini - dirigente Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 15, foglio n. 239

ALLEGATO
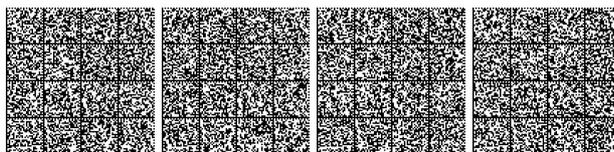
Al Presidente della Repubblica

Il comune di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Elementi significativi su possibili collegamenti e frequentazioni tra alcuni componenti della giunta, del consiglio comunale e alcuni dipendenti dell'ente locale, che annoverano pregiudizi di polizia e giudiziari, con esponenti delle cosche attive sul territorio sono emersi nell'ambito di accertamenti disposti dalle forze dell'ordine.

Tali aspetti sono stati, altresì, accertati nel corso di un'operazione giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, il cui ambito d'indagine ha riguardato in particolare l'attività di una delle locali cosche, all'esito della quale è stato emesso un provvedimento di fermo, eseguito il 13 luglio 2010 nei confronti di 50 persone ritenute responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c.p. quali componenti di un associazione a delinquere finalizzata ad acquisire il controllo di attività economiche, appalti pubblici ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, indirizzando le preferenze su candidati graditi alle locali consorterie.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale, il Prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 6 settembre 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, ha redatto l'allegata relazione in data 20 aprile 2011, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I condizionamenti posti in essere dalla locale criminalità organizzata nei confronti dell'ente locale ed il conseguente sviamento dell'attività amministrativa, che sono a fondamento della citata relazione del Prefetto di Reggio Calabria, trovano ulteriore conferma nei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, in data 3 maggio 2011, in esecuzione della quale sono stati tratti in arresto il sindaco, l'assessore all'ambiente, viabilità ed urbanistica, l'assessore ai lavori pubblici, e l'assessore alle politiche sociali, unitamente a numerose persone appartenenti ad un'altra cosca operante sul territorio, per i reati di associazione di stampo mafioso, turbata libertà degli incanti ed altri reati contro la pubblica amministrazione.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame il contesto ambientale, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale nel periodo di riferimento, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori, l'apparato burocratico e le locali consorterie. Molte delle procedure esaminate, poste in essere dai diversi settori dell'ente locale, hanno messo in rilievo ripetute illegittimità ed irregolarità che costituiscono elementi significativi dell'ingerenza di ambienti controindicati nella vita amministrativa dell'ente locale.

Sintomatica del suddetto sviamento dell'attività amministrativa è l'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, rappresentata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente. Infatti in più occasioni il primo cittadino non solo è intervenuto direttamente con propri provvedimenti nel settore delle forniture di beni, ponendo in essere atti in violazione dei suddetti principi, ma tali iniziative hanno anche favorito soggetti gravati da pregiudizi penali o collegati a famiglie mafiose.

Per quanto, invece, attiene al sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori e servizi si è riscontrata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica che sia sul piano investigativo, la direzione nazionale antimafia, che amministrativo, l'autorità per gli appalti pubblici, hanno più volte segnalato, quali la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali.

E' stato messo in rilievo come l'affidamento di lavori in via diretta sia avvenuto senza la preventiva verifica sul possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di carattere generale richiesti dalla vigente normativa; l'ente ha invece ritenuto sufficienti i riscontri effettuati negli anni precedenti in occasione delle procedure di aggiudicazione di altri lavori

L'amministrazione locale ha altresì fatto ricorso alle procedure di somma urgenza pur in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa di settore, atteso che in alcuni casi è stato fatto riferimento a situazioni non caratterizzate dall'elemento dell'imprevedibilità, le stesse procedure, inoltre, non sono state successivamente regolarizzate nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni.

Alcuni dei suddetti lavori sono stati inoltre affidati ad una società gravata da interdittiva antimafia ed amministrata da soggetto di particolare caratura criminale, indagato per associazione di tipo mafioso in una delle menzionate operazioni giudiziarie.

Concorre a delineare il quadro di cointeressenze l'esame degli affidamenti di lavori disposti mediante procedure di cottimo fiduciario, caratterizzate da irregolarità nel numero delle ditte invitate a partecipare rispetto a quanto richiesto dalla normativa di riferimento. Nel contesto è rilevante la circostanza che in una delle suddette procedure una ditta,
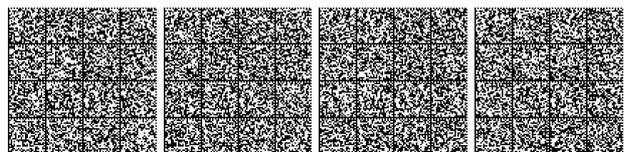
sebbene inizialmente non sia stata invitata, è stata in seguito ammessa ed alla stessa sono poi stati aggiudicati i lavori Detta società è successivamente risultata positiva ai controlli antimafia.

Aspetti particolarmente significativi del penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione sono rinvenibili nella complessa vicenda che ha interessato i beni confiscati al capo indiscusso della locale cosca ed assegnati al comune di Marina di Gioiosa Jonica.

Detti beni infatti inizialmente erano stati destinati ad ospitare una scuola elementare, tipologia di utilizzo che tuttavia richiedeva un adeguamento di detti locali alla normativa comunitaria. Tali lavori, tuttavia, avrebbero comportato, sulla base delle risultanze di un progetto peraltro mai rinvenuto negli atti d'ufficio, costi di ristrutturazione ritenuti eccessivamente onerosi e per tale ragione la giunta comunale decise di non avvalersi più dei suddetti beni preferendo autorizzare gli uffici all'individuazione di idonei locali da condurre in locazione per la suddetta scuola. L'accesso ispettivo ha tuttavia accertato che il costo di tale contratto di locazione avrebbe comportato un impegno di spesa assai vicino a quello che, ancorché presunto, sarebbe stato necessario per l'evidenziato adeguamento dei beni confiscati.

La mancata utilizzazione dei menzionati beni ha determinato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, la revoca della già disposta assegnazione.

L'intero iter procedurale per la destinazione di tali immobili ha evidenziato una condotta dei vertici dell'amministrazione particolarmente contraddittoria che ha vanificato le finalità dell'istituto ed ha altresì privato la collettività del beneficio di utilizzazione di tali beni.

Profili di sviamento dell'attività amministrativa dai principi di buon andamento sono rinvenibili nel settore della gestione finanziaria. E' stato infatti messo in rilievo che spesso il riconoscimento di debiti fuori bilancio è avvenuto senza alcuna valutazione della legittimità degli atti adottati ed in taluni casi a favore di società risultate positive ai controlli antimafia o collegate con ambienti controindicati.

Favoritismi ed anomale cointeressenze sono state evidenziate in relazione ai contributi economici erogati dall'ente locale. Taluni benefici sono stati elargiti, disattendendo l'osservanza del regolamento comunale, ad una locale associazione sportiva il cui presidente, attualmente latitante, è destinatario del primo dei summenzionati provvedimenti restrittivi in quanto ritenuto responsabile del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso; dell'associazione sportiva fanno parte anche due consiglieri comunali legati ad esponenti della locale cosca.

L'indagine giudiziaria, ha accertato che, a fronte di una semplice richiesta di contributo formulata dall'associazione quattro giorni dopo la sua costituzione, è stato disposto un consistente contributo economico liquidato, in palese dispregio alla normativa regolamentare, nella stessa giornata della richiesta, sulla base di una semplice autorizzazione dell'assessore al turismo ed in assenza della previa delibera di giunta.

Aspetti sintomatici della permeabilità dell'amministrazione comunale nei confronti degli interessi della criminalità organizzata sono stati evidenziati anche nella procedura relativa alla manutenzione degli impianti sportivi comunali gestiti dalla suddetta associazione. Tali lavori sono stati aggiudicati ad una società che ha presentato un ribasso di appena l'1% sul prezzo posto a base di gara. Il titolare di tale società è colui che è subentrato al locale capo cosca nella presidenza della suddetta associazione sportiva, dopo che quest'ultimo si è reso latitante.

Segnali indicativi di uno sviamento dell'attività amministrativa sono stati riscontrati in numerose delibere adottate dal consiglio comunale.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa alla procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti, contraddistinta da una serie di irregolarità per quanto attiene alle forme di pubblicità del bando di concorso e conclusa con la nomina di una professionista, affine al locale capo mafia, a carico della quale sussiste una denuncia per il reato di truffa aggravata.

Anche nel provvedimento con il quale sono state apportate modifiche al piano regolatore generale non sono rinvenibili i presupposti oggettivi richiesti dalla legge. L'esame della delibera di variante adottata per la realizzazione di un impianto per la vendita di ricambi auto e sala convegni, in favore di una ditta il cui amministratore è strettamente legato per vincoli parentali ad una delle due famiglie egemoni, ha infatti evidenziato la carenza dei profili di interesse pubblico richiesti dalla normativa di settore; inoltre è stata disposta un'erronea attribuzione della destinazione d'uso, non compatibile con l'attività commerciale da svolgere all'interno dell'immobile.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo inciso da collegamenti indizianti la sussistenza di un'influenza sul procedimento elettorale, nonché la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo. Tale tipologia di provvedimento può intervenire ancorché ricorrano le condizioni previste dall'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000, come nel caso di specie, attese le dimissioni dalla carica rassegnate da 12 consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali il Prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 31 maggio 2011, ha disposto la sospensione del consiglio comunale.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 28 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI
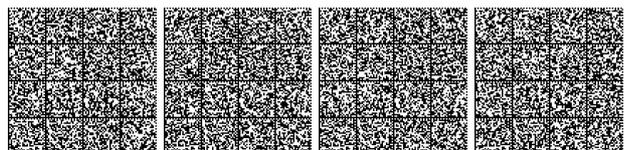
Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 1115/2011/Segr.Sic. 20 Aprile 2011
Allegato 1

Al Ministero dell'Interno
➤ Gabinetto del Ministro

e, p. c.: Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Autonomie
Ufficio Controllo sugli Organi
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di MARINA di GIOIOSA JONICA – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267**

Con decreto nr. 17102/128/69(31)/Ris Ufficio V – Affari Territoriali del 30 luglio 2010, lo scrivente è stato delegato ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D. L. nr. 629/1982, convertito dalla legge nr. 726/1982 ed integrato dalla legge nr. 486/1988, nei confronti del Comune di MARINA di GIOIOSA JONICA, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento degli Organi amministrativi ed elettivi.

La Commissione d'indagine, all'uopo nominata con d. p. nr. 2236/2010/ Segr.Sic. del 6 settembre 2010 e con d. p. di proroga nr. 3223/2010/Segr.Sic. dell'11 dicembre 2010, ha rassegnato, l'8 marzo u. s., la propria dettagliata relazione.

Il Comune di MARINA di GIOIOSA JONICA è situato sul versante jonico di questa provincia ed ha una popolazione di 6.581 abitanti; è un centro a vocazione turistico–commerciale.

Il Consiglio comunale in carica è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, nelle quali è stato eletto Sindaco ... OMISSIS..., candidato della lista civica, con orientamento politico di centro–destra, "Uniti per Marina di Gioiosa", prevalsa sull'altra lista civica, con orientamento politico di centro–si-

nistra, denominata "Per un futuro migliore", capeggiata da ... OMISSIS....
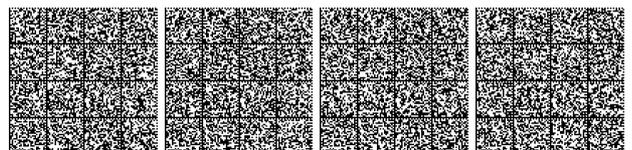
Da accertamenti di polizia, disposti successivamente alle consultazioni elettorali, sono emersi elementi indicativi della possibile sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e, conseguentemente, lo scrivente ha disposto il monitoraggio dell'attività dell'Ente, da parte delle Forze di Polizia.

Giova, al riguardo, rammentare che l'Amministrazione comunale di MARINA di GIOIOSA JONICA, nel 1999, è stata oggetto di un'accurata indagine conoscitiva finalizzata allo scioglimento per infiltrazione mafiosa, dalla quale erano emersi collegamenti tra alcuni amministratori e la criminalità organizzata, oltre la compromissione del buon andamento dell'amministrazione stessa.

La proposta di scioglimento all'epoca avanzata non ha, tuttavia, avuto seguito in quanto il Sindaco, la Giunta ed alcuni Consiglieri si sono dimessi e, pertanto, è intervenuto lo scioglimento ordinario con D.P.R. 15 ottobre 1999; hanno fatto parte di quel civico consesso ... OMISSIS....

I recenti accertamenti, contenuti ... OMISSIS..., hanno evidenziato che:

- taluni componenti ... OMISSIS... annoverano pregiudizi di polizia e giudiziari;
- sono legati da relazioni di parentela con esponenti delle pericolose cosche della 'ndrangheta attive in quel territorio;
- hanno frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali o, comunque, controindicati, tra i quali anche esponenti della locale "ndrangheta".

In specie, ... OMISSIS... era legato alla cosca "MAZZAFERRO", ... OMISSIS... sono stati notati in compagnia di esponenti di famiglie mafiose, ... OMISSIS... sono imparentati con la famiglia "MAZZAFERRO", altri con la famiglia "AQUINO".

Tutto ciò, attesa la specificità del contesto ambientale, caratterizzato dalla presenza significativa della criminalità organizzata, ha indotto lo scrivente, acquisito il parere del C.P.O.S.P., nella riunione tecnica di coordinamento ... OMISSIS..., a richiedere delega ad esercitare il potere di accesso nel Comune in argomento per verifi-

care se la situazione delineata, ... OMISSIS..., si riverberasse sull'attività amministrativa dell'Ente, incidendo sulla funzionalità dello stesso e sul buon andamento dell'amministrazione di quel Comune.
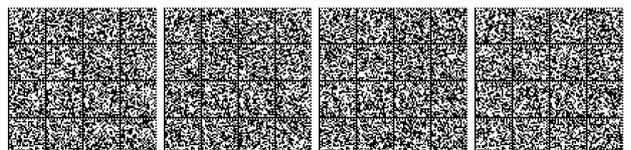
Nel contempo, un'importante operazione giudiziaria, c. d. "Il crimine", sfociata nel provvedimento di fermo di indiziati di delitto, adottato dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – ... OMISSIS... eseguito il 13 luglio 2010 ha riguardato oltre cinquanta persone. Que-st'ultime sono ritenute responsabili del reato previsto dall'art. 416 bis c. p., per aver fatto parte di un'associazione a delinquere finalizzata, tra l'altro, ad acquisire il controllo di attività economiche, appalti pubblici, ad ostacolare il libero esercizio di voto, a procurare, a sé e ad altri, voti in occasione di competizioni elettorali, ... OMISSIS....

Gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Commissione di accesso e contenuti nella relazione allegata (all. 1), corroborati dalle emergenze investigative, confermano le valutazioni poste a fondamento della richiesta di delega ed i timori che i collegamenti con la criminalità organizzata hanno determinato un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il provvedimento di fermo in argomento, in un apposito paragrafo, ha evidenziato:

- l'interesse delle cosche presenti sul territorio comunale alle elezioni ... OMISSIS.... ... OMISSIS...;
- l'attualità e l'intensità degli interessi delle famiglie mafiose nel determinare gli assetti istituzionali al fine di condizionare tutto il territorio comunale ed il contesto sociale. ... OMISSIS....

Ancora, per orientare le scelte degli elettori sembra che siano stati adoperati "strumenti di convincimento illegali e che tutta la vicenda ha determinato forti tensioni, sfociate, anche dopo le elezioni, in ritorsioni e danneggiamenti".

La Commissione d'indagine ha confermato l'esistenza di ... OMISSIS....
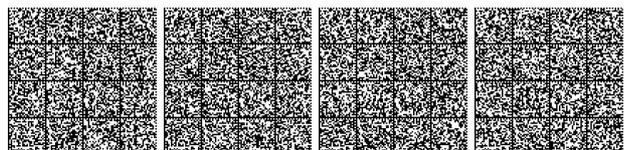
Oltre alla cornice criminale ed ai collegamenti tra ... OMISSIS..., l'indagine ha riguardato l'andamento gestionale dell'amministrazione comunale e l'apparato burocratico.

A tal ultimo riguardo, ... OMISSIS....

Poco trasparente è apparsa la procedura di selezione per la nomina ... OMISSIS....

Una "pagina" importante è quella riguardante i beni confiscati alla criminalità organizzata, segnatamente quelli già appartenuti ad AQUINO Salvatore, ed assegnati al Comune di MARINA di GIOIOSA JONICA, rispettivamente nell'agosto 2008 e nel giugno 2009; ... OMISSIS....

... OMISSIS..., è emblematica in quanto denota un comportamento del tutto approssimativo, confuso ed incerto da parte dell'Amministrazione, proprio con riferimento ai beni del capo indiscusso della criminalità locale, che rimangono, quindi, non utilizzati e che, nello spirito della legge 575/1965, avrebbero dovuto essere prontamente destinati a beneficio della collettività.

... OMISSIS....

Ancora, l'Amministrazione comunale, nel 2009, ha deliberato il riconoscimento di debiti fuori bilancio, sia pure per importi non elevati, senza una valutazione attenta della legittimità degli atti adottati ... OMISSIS....

In nome del "lusinghiero ritorno di immagine" che la squadra di calcio offre a MARINA di GIOIOSA JONICA, sono stati prontamente elargiti, senza l'osservanza del Regolamento comunale, contributi ... OMISSIS....

Nell'operazione "Crimine" la predetta ... OMISSIS..., che è stata costituita due mesi dopo l'insediamento dell'Amministrazione comunale, figura quale destinataria di proventi di dubbia provenienza. Anche ... OMISSIS..., che ha percepito negli anni contributi, ha tra i suoi componenti soggetti riconducibili per qualche verso alle cosche locali, ovvero legati, da vincoli parentali con ... OMISSIS....

A rafforzare il convincimento dei collegamenti dell'Amministrazione
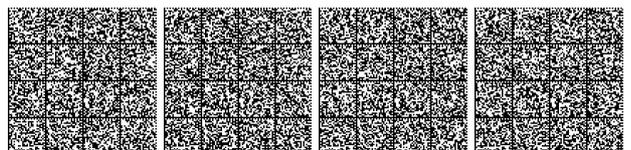
comunale di MARINA di GIOIOSA JONICA con le cosche locali e dei conseguenti riflessi sull'amministrazione dell'Ente concorrono tante altre vicende che la Commissione di indagine ha opportunamente posto in rilievo.

Tra queste, l'utilizzazione di una struttura ricettiva, riconducibile a famiglia mafiosa, indicata nel più volte menzionato decreto di fermo (proc. pen. nr. 1389/ 2008), dal quale risultano evidenti i collegamenti dei titolari con ... OMISSIS..., che tra l'altro ha lì festeggiato la vittoria elettorale.

L'esame di varie determine nel settore delle forniture ha evidenziato che in più occasioni ... OMISSIS... ha agito direttamente negli acquisti, ponendo in essere atti di gestione in violazione dei principi di separazione tra attività politica ed attività amministrativa, a volte diretti a persone imparentate con soggetti gravati da pregiudizi e collegati a famiglie mafiose.

Per quanto attiene al settore degli appalti pubblici, sono state esaminate numerose determine e rilevati affidamenti di lavori a soggetti ... OMISSIS..., ovvero per i quali non è stata aggiornata la verifica sui requisiti previsti dall'art. 38 del d. lgs 163/2009, ferma al 2008; ancora, affidamenti per lavori di somma urgenza effettuati senza osservare i tempi ed i modi che la procedura prevede, senza l'indivi-duazione di una valida giustificazione ed in alcune ipotesi riferite a situazioni per niente imprevedibili.

Particolare accento è stato posto sull'affidamento di lavori di somma urgenza ... OMISSIS....

In occasione di eventi alluvionali sono stati disposti in somma urgenza lavori sul territorio comunale avvalendosi di alcune imprese ... OMISSIS... e, in particolare, a società destinataria di certificazione antimafia interdittiva ... OMISSIS...; altri lavori sono stati affidati a ditta indagata nella predetta operazione ed a persone tratte in arresto per il reato previsto dall'art. 416 bis c. p..

Anche per alcuni affidamenti di lavori, effettuati per mezzo del cottimo fiduciario, sono state rilevate violazioni delle norme che regolano detta procedura quali

trasparenza, rotazione, numero degli operatori invitati.

Una particolare attenzione è stata riservata alla procedura relativa alla manutenzione degli impianti sportivi, per la quale è stata presenta una sola offerta con il ribasso dell'1% sul prezzo base; il titolare della ditta ... OMISSIS....

Inoltre, l'esame delle delibere del Consiglio comunale ha evidenziato che sono state approvate varianti al Piano Regolatore Generale:

- ... OMISSIS...;
- ... OMISSIS....

Per quanto attiene, infine, ai profili contabili la Commissione ha rilevato che la Corte dei Conti ha più volte sottolineato l'esistenza di criticità, peraltro già evidenziate con riferimento alla precedente amministrazione. In particolare è stata sottolineata una carenza strutturale di liquidità, generata da una non corretta gestione delle entrate, anche se è stata constatata la parziale riscossione dei tributi; negli elenchi dei morosi sono stati rilevati nominativi di ... OMISSIS....

Quanto emerso dall'attività condotta dalla Commissione d'indagine, l'analisi dei dati informativi e la valutazione delle vicende giudiziarie, che hanno interessato numerosi soggetti, i collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata, sembrano delineare un quadro per niente rassicurante, anche perché l'interferenza degli ambienti criminali, inficiando il principio di legalità della gestione della cosa pubblica, comporta anche grave pregiudizio per il complessivo andamento della sicurezza pubblica.

A tal ultimo riguardo giova ricordare alcuni gravi episodi di intimidazione, che si sono verificati nel volgere di pochi mesi: ... OMISSIS....

In conclusione, come unanimemente ritenuto nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, ... OMISSIS..., emergono elementi obiettivi, concreti e rilevanti di esistenza di collegamenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione del Comune di MARINA di GIOIOSA JONICA con la criminalità organizzata locale, che sembra esercitare un predominio considerevole all'interno dell'Ente comunale, per
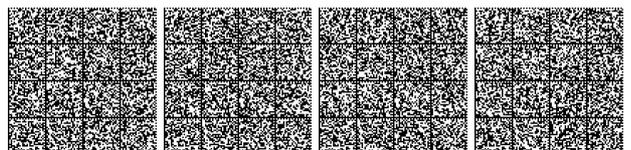
quella contiguità prima evidenziata.

Si ritiene, pertanto, di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di MARINA di GIOIOSA JONICA a mente dell'art. 143 TUEL e si indica in diciotto mesi la durata del commissariamento, stante il deterioramento delle istituzioni democratiche e la necessità di recuperare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

IL PREFETTO
(Varratta)

11A10453
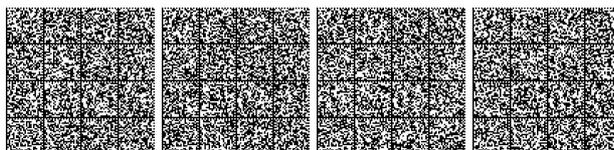
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2011.

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale, dell'ippica internazionale e dei concorsi pronostici su base ippica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa ed, in particolare, il comma 4-*ter* dell'art. 4 della predetta legge n. 401 del 1989, come modificato dall'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonché ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la definizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle modalità di rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;

Visto il decreto direttoriale 2 gennaio 2007, recante disposizioni per la rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ovvero ad eventi non sportivi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto direttoriale 26 ottobre 2005, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Vincente Nazionale» e «Accoppiata Nazionale»;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2005, recante le modalità attuative della nuova formula di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Nuova Tris Nazionale»;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 2005, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Quartè Nazionale» e «Quintè Nazionale»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2008, recante la disciplina tecnica delle scommesse «Vincente Internazionale», «Accoppiata Internazionale» e «Tris Internazionale»;

Visto il decreto direttoriale 12 maggio 2008, recante le modalità attuative del concorso pronostici su base ippica denominato «V7»;

Visto il decreto direttoriale 18 gennaio 2008, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica;

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, con cui è disciplinata la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici sportivi, alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, all'ippica nazionale, all'ippica internazionale e ai concorsi pronostici su base ippica;

Visto l'art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono dettate nuove disposizioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 del citato articolo, fra cui, tra l'altro, le scommesse a totalizzatore incluse quelle sulle corse dei cavalli, i concorsi a pronostici sportivi e ippici e i giochi di ippica nazionale;

Visto il decreto direttoriale 8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro» di cui all'art. 24, commi da 11 a 26, della citata legge n. 88 del 2009;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2011/0122/I del 15 marzo 2011, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel

settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del gioco, che identifica univocamente la giocata;

c) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 24, comma 11, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

d) concorsi pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni;

e) concorso pronostici a base ippica, il nuovo concorso pronostici di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolato dal decreto direttoriale 12 maggio 2008;

f) ippica internazionale, la scommessa ippica a totalizzatore organizzata congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, regolata dal decreto direttoriale 10 marzo 2008;

g) ippica nazionale, le formule di scommessa su base ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;

h) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) sistema centralizzato, il sistema informatico centrale, organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo del gioco e la convalida delle giocate e delle vincite;

j) sistema del concessionario, la piattaforma tecnologica multicanale del concessionario, interconnessa con il sistema centralizzato e con il sistema del giocatore, per la raccolta a distanza del gioco;

k) vincite e/o rimborsi di fascia bassa, vincite e rimborsi il cui importo complessivo non è superiore all'ammontare massimo per il quale le disposizioni che disciplinano i flussi finanziari e gli adempimenti contabili riguardanti ciascuno dei giochi oggetto del presente decreto prevedono, con riferimento alle giocate raccolte presso i punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti di vendita stessi e la conseguente deduzione dall'incasso della raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare ad AAMS;

l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui importo complessivo è superiore a quello massimo della vincita e/o rimborso di fascia bassa.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento ed il relativo pagamento delle vincite e dei rimborsi dei seguenti giochi:

a) concorsi pronostici sportivi;

b) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

c) ippica nazionale e internazionale;

d) concorsi pronostici su base ippica,

ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 3.

Soggetti ammessi

1. La raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 2 è consentita ai soggetti di cui all'art. 24, comma 13, lettera *a)*, della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti di cui alla successiva lettera *b)*.

Art. 4.

Svolgimento del gioco

1. La partecipazione a distanza dei giochi di cui all'art. 2 è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, conforme al modello approvato da AAMS ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

b) all'ottenimento, da parte del concessionario, dell'esplicito consenso del giocatore all'abilitazione del proprio conto di gioco allo svolgimento dei giochi di cui all'art. 2.

2. Il giocatore si identifica sul sistema del concessionario e quindi sceglie il gioco al quale intende partecipare.

3. Il giocatore, connesso con il sistema del concessionario, richiede la giocata selezionandola sull'interfaccia di gioco, ovvero comunicandola al call center del concessionario stesso. La richiesta della giocata è irrevocabile.

4. Il concessionario, nel caso sussistano le condizioni, autorizza la giocata e ne da comunicazione al sistema centralizzato. L'autorizzazione della giocata è irrevocabile. Qualora il concessionario neghi l'autorizzazione ne da comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.

5. Il sistema centralizzato, nel caso sussistano le condizioni, convalida la giocata, attribuendole il codice univoco e dandone comunicazione al concessionario, che provvede:

a) all'immediata contabilizzazione sul conto di gioco, mediante la registrazione del codice univoco e degli elementi identificativi della giocata, nonché all'addebito del relativo importo;
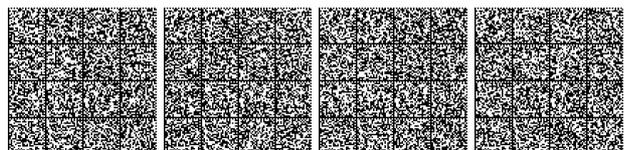
b) all'immediata comunicazione al giocatore.

6. La giocata convalidata non può essere annullata.

7. È vietata la prenotazione della giocata.

8. La registrazione della giocata e del relativo esito sul sistema centralizzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

9. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore, tramite accesso al conto di gioco, la stampa, a titolo di promemoria, dei dati della giocata, incluso il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema centralizzato, il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore, nonché la dicitura: «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.».

Art. 5.

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Relativamente alle vincite e/o ai rimborsi di fascia bassa, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:

a) comunica al sistema centralizzato la richiesta di pagamento e provvede alla contabilizzazione e messa a disposizione delle vincite e/o dei rimborsi sul conto di gioco, entro un'ora dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;

b) provvede ad accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme derivanti dalle vincite e/o dai rimborsi.

2. Relativamente alle vincite e/o ai rimborsi di fascia alta, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:

a) comunica al sistema centralizzato la richiesta di pagamento, entro un'ora dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;

b) provvede alla contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e/o dei rimborsi sul conto di gioco, entro quattordici giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito del gioco;

c) provvede ad accreditare al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, le somme derivanti dalle vincite e/o dai rimborsi.

Art. 6.

Flussi finanziari ed adempimenti

1. Sono adottate le modalità di gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni, con riferimento ai medesimi giochi raccolti presso i punti vendita.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto direttoriale 18 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 268

11A10670

DECRETO 21 luglio 2011.

Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del Sistema presso le Regioni Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni (Sistema tessera sanitaria) ed, in particolare, il comma 5-*bis*, introdotto dall'art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale (SSN) e la ricetta elettronica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, concernente, tra l'altro, i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del SSN al Sistema di accoglienza centrale (SAC) del Ministero dell'economia e delle finanze e la ricetta elettronica;

Visto l'art. 11, comma 16 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modalità tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette e la ricetta elettronica, attraverso il Sistema tessera sanitaria;

Visto l'art. 1 del decreto 2 febbraio 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2009, attuativo del comma 5-*bis* del citato art. 50, il quale prevede che:

l'avvio sperimentale delle attività realizzative in ambito regionale delle disposizioni di cui al citato decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, è definito attraverso accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008;

in relazione ai predetti accordi, con decreto del Ministero dell'economia è comunicata la fine della sperimentazione e entrata a regime delle procedure in ogni singola regione;

Visti gli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, formalizzato dagli accordi con la singola regione, il medico in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema tessera sanitaria, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Visto il decreto 14 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2010, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede:

la data di avvio a regime del sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori regionali;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, che l'inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore convenzionato si verifica nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data di avvio a regime, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale;

Visto il decreto 21 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2011, attuativo del citato decreto 2 febbraio 2009, il quale prevede la data di avvio a regime del sistema di trasmissione telematica dei dati delle ricette del SSN da parte dei medici prescrittori, presso le regioni Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Calabria, Liguria, Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano;

Vista la nota n. 57967 del 6 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la provincia autonoma di Trento, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:

la data di entrata a regime dal 1° ottobre 2011 del sistema informativo della provincia autonoma di Trento, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 57937 del 19 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Sardegna, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:

la data di entrata a regime dal 31 dicembre 2011 del sistema informativo della regione Sardegna, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 57987 del 5 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Toscana, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:

la data di entrata a regime dal 31 dicembre 2011 del sistema informativo della regione Toscana, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;

Vista la nota n. 55763 del 2 maggio 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la condivisione con la regione Puglia, il Ministero della salute e la Sogei di quanto segue:

la data di entrata a regime dal 31 gennaio 2012 del sistema informativo della regione Puglia, riconosciuto conforme ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai citati accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, si è convenuto che i casi di inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del citato decreto 14 luglio 2010;
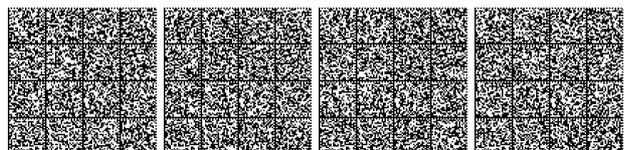
Decreta:

Art. 1.

Chiusura sperimentazione e avvio a regime

1. Con riferimento all'attuazione in ambito regionale delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, concernenti la trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori, è definito il seguente programma di avvio a regime:

a) provincia autonoma di Trento, dal 1° ottobre 2011;

b) regioni Toscana e Sardegna, dal 31 dicembre 2011;

c) regione Puglia, dal 31 gennaio 2012.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi nazionali vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, richiamati nelle premesse, i quali prevedono, tra l'altro, che, dal momento dell'avvio a regime del sistema tessera sanitaria-collegamento in rete dei medici-ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il SSN è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, in fase di prima applicazione, nelle regioni di cui al comma 1, tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalle date di cui al comma 1, siano, su base mensile, inferiori all'80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale, tenuto anche conto dei sistemi informativi regionali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008.

3. Con successivi decreti è stabilita l'estensione alle altre regioni del programma di avvio a regime di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

11A10623

DECRETO 28 luglio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* - sigari - e *D)* - tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2011, alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la International Tobacco Agency Srl, la TDR d.o.o., la Manifattura Italiana Tabacco Spa, la Gutab Trading Srl, la Collezione Italiana Tabacchi Srl, la Terre del Nord Srl e la ditta individuale Revelli Giacomo hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dai citati soggetti con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 e alla tabella C - altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:
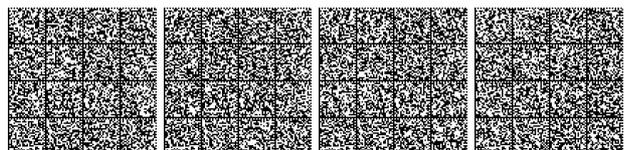
TABELLA A - SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
821	astuccio in colorazione bianca da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
821	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BARI	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
BOLOGNA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CAGLIARI	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
CATANIA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL BLACK 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL BLUE 4	astuccio da 20 ezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL BLUE 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL FLUO 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL FLUO 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL GREEN 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL GREEN 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL PINK 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL PINK 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL RED 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL RED 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL VIOLET 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL VIOLET 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL WHITE 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL YELLOW 4	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
E-MAIL YELLOW 8	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ESSE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
ESSE BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	205,00	4,10
FIRENZE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA ANICE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA BIANCA SLIM	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA BLACK SLIM	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA CLASSIC	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA GOLD SLIM	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA MENTA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
FUTURA RED	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
GENOVA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LINDA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
LINDA BLU	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
MYMILANO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
NAPOLI	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
PALERMO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
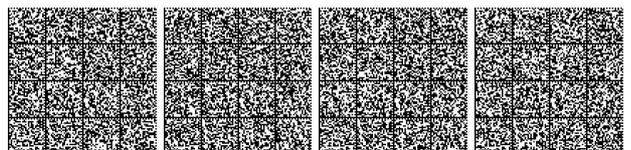
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROMA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
ROMA 753	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
RONHILL RICH	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
RONHILL SLIMS	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
RONHILL SLIMS MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
RONHILL WHITE	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
TERRE DEL NORD PADANIA	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00
TORINO	astuccio da 20 pezzi	195,00	200,00	4,00

TABELLA B - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AUSTIN FILTER CIGARILLOS	da 20 pezzi	60,00	64,00	3,20

TABELLA C – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TABACCO DA FUMO PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ALLEGRO	da 40 grammi	92,50	97,50	3,90
EL BASHA LICORICE	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
EL NAKHLA CHERRY	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
EL NAKHLA MANDARIN	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
EL NAKHLA MELON	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
EL NAKHLA VANILLA	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
EL NAKHLA ZAGHLOUL	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA APRICOT	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA FRUIT'S	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA LEMON	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA MANGO	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA MINT'S	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA PEACH	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA ROSE	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA STRAWBERRY	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80
NAKHLA TWO APPLES	da 50 grammi	60,00	76,00	3,80

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministero economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 41

11A10885

DECRETO 29 luglio 2011.

Iscrizione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2011, alle tabelle *B)* - sigari - e *D)* - tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *B)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 luglio 2011, alla tabella *C)* - altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette «821 Original White», la Manifatture Sigaro Toscano Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «Pedroni», la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari «Romeo Y Julieta», la Gutab Trading Srl ha chiesto, in nome e per conto della Villiger Soehne Gmbh, l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari «Parodi», la Diplomatico Cigars ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigari «Manfredi», la International Tobacco Agency Srl ha chiesto, in nome e per conto della Davidoff Import-Export Sa, l'iscrizione nella tariffa di vendita della marche di sigari «Zino Platinum Z», «The Griffin's» e «Davidoff», e, in nome e per conto della Arnold Andrè Gmbh & Co, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigaretti «Handesgold», la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per sigarette «Salsa»;

Vista l'istanza con la quale la Imperial Tobacco Italia Srl ha chiesto la radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39 - quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* - sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alla tabella *E)*- sigaretti-, allegata al decreto direttoriale 14 luglio 2011 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:
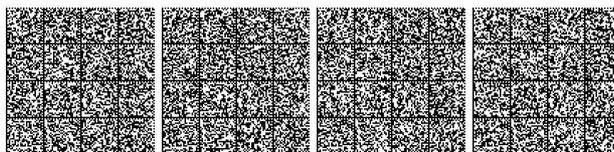
TABELLA A) - SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
821 ORIGINAL WHITE	astuccio da 20 pezzi	0,30	3,00	4,00	200,00	4,00

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
DAVIDOFF BELICOSO SUPREMO	da 10 pezzi	3.700,00	185,00
DAVIDOFF MOMENTOS PURO D'ORO	da 5 pezzi	1.160,00	29,00
MANFREDI 171X104	da 3 pezzi	1.200,00	18,00
PARODI AMMEZZATI DA 2	da 2 pezzi	150,00	1,50
PEDRONI PINA COLADA 5 SIGARI	da 5 pezzi	100,00	2,50
PEDRONI VANILLA ICE 5 SIGARI	da 5 pezzi	100,00	2,50
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	11,50
THE GRIFFIN'S XXVII EDITION 2011	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
ZINO PLATINUM Z-CLASS SERIES CORONA 643 C	da 20 pezzi	1.500,00	150,00
ZINO PLATINUM Z-CLASS SERIES PIRAMIDES 546 P	da 20 pezzi	1.700,00	170,00
ZINO PLATINUM Z-CLASS SERIES ROBUSTO 550 R	da 20 pezzi	1.840,00	184,00
ZINO PLATINUM Z-CLASS SERIES TORO 654 T	da 20 pezzi	2.200,00	220,00

TABELLA B) - SIGARETTI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
HANDESGOLD SWEET CIGARILLOS CHOCOLATE	da 5 pezzi	80,00	1,00

TABELLA E) - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
SALSA AMERICAN BLEND 20 GR	da 20 grammi	130,00	2,60
SALSA SMOOTH TASTE 20 GR	da 20 grammi	130,00	2,60
SALSA VIRGINIA BLEND 20 GR	da 20 grammi	130,00	2,60
SALSA AMERICAN BLEND 12,5 GR	da 12,5 grammi	136,00	1,70
SALSA SMOOTH TASTE 12,5 GR	da 12,5 grammi	136,00	1,70

Art. 2.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

WEST RED	astuccio da 10 pezzi
WEST SILVER	astuccio da 10 pezzi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2011
Ufficio controllo Ministero economico-finanziari, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 37

11A10884

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Campora Simone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Campora Simone, nato il 6 marzo 1985 a Sanremo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000 n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito la laurea in «Ingegneria informatica» presso la Università degli studi di Genova nel luglio 2007, resa equipollente ad un titolo accademico svizzero;

Considerato che ha documentato di aver conseguito un titolo di «Master of Science, Msc in Computer Science» presso la «EFPL - Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne» nel marzo 2010;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente svizzera, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerata la formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Campora Simone, nato il 6 marzo 1985 a Sanremo (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere in informatica, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A – settore dell'informazione e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Biotecnologie, 2) Reti e impianti di telecomunicazioni.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della com-

missione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato..

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10456

DECRETO 19 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Czartoryska Oliwia Marianna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Czartoryska Oliwia Marianna, nata il 23 agosto 1984 a Poznan (Polonia), cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Magister Inzynier» conseguito presso la «Akademia Ekonomiczna w Poznaniu» nel giugno 2008, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settori industriale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente polacca, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011 in cui con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A – settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Czartoryska non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Czartoryska Oliwia Marianna, nata il 23 agosto 1984 a Poznan (Polonia), cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di «Magister Inzynier» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A – settore industriale è respinta.

Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla Sezione A settore dell'informazione, è subordinato, a scelta della
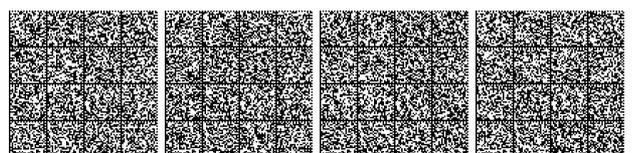
richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Elettronica applicata (scritto e orale), 2) Impianti di telecomunicazioni (orale).

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 19 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A10458

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 maggio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «S Extra».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
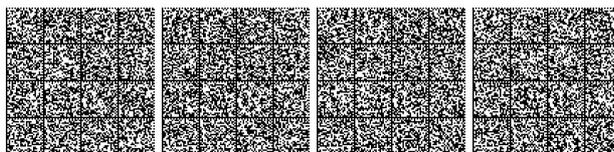
Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 3 novembre 2009 e successiva integrazione del 7 dicembre 2010 presentata dall'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrèe (Belgio), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «S Extra» contenente la sostanza attiva zolfo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2019, in attuazione della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva zolfo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto superiore di sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 17 gennaio 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 14 febbraio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B-4102 Ougrèe (Belgio) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato S EXTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva zolfo nell'allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 30 giugno 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009 per la sostanza attiva zolfo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 0,1 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi Srl, in via Nino Bixio - Cento (Ferrara);

Zolfindustria Srl, in S. Cipriano Po (Pavia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14892.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

S EXTRA

FUNGICIDA ANTIOIDICO
(POLVERE BAGNABILE)

S EXTRA
COMPOSIZIONE
Zolfo puro ....g. 40
(esente da selenio)
Coformulanti .q.b. a g. 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO :
Irritante per la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA :
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
AGRIPHAR S.A. – Rue de Renory, 26/1– B- 4102 Ougrèe (BELGIO) tel.: +32 4 385 97 11
Stabilimento di produzione : Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 CENTO (FE); Zolfindustria srl – S. Cipriano PO (PV).
Distributore: Terranalisi S.r.l. – Via Nino Bixio, 6 CENTO (FE).
Registrazione Ministero della Salute n° del
Kg 0,1-0,5-1-5-10-20-25 Partita n. :

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare nell'ambito dell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza : consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
S EXTRA e' un formulato in polvere bagnabile che per il suo originale processo produttivo e la presenza di coadiuvanti brevettati è efficace anche contro fitoparassiti normalmente resistenti allo zolfo. Il prodotto è infatti efficace contro l'oidio dei fruttiferi, della vite, delle colture orticole e ornamentali e contro gli eriofidi (azione collaterale) della vite.

CAMPI, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Le dosi indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1000 l di acqua per ettaro su vite, 1200-1500 su fruttiferi, 600-1000 su orticole e ornamentali). Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare le concentrazioni in modo da mantenere costante la quantità di prodotto distribuita per ettaro.
VITE : contro **oidio** g 400-800 per 100 litri di acqua. Intervenire quando si verificano le condizioni ottimali per l'infezione e ripeterli secondo necessità ogni 6-7 giorni.
POMACEE: contro **oidio e ticchiolatura** (azione collaterale) g 400 - 1000 per 100 litri di acqua. Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle infezioni e ripeterli ogni 6-7 giorni. Usare la dose più bassa dopo la fioritura.
DRUPACEE: contro **oidio** g 400 - 1200 per 100 litri di acqua. Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle infezioni e ripeterli ogni 7 giorni. Usare la dose più bassa dopo la fioritura.
ORTAGGI: contro **oidio** g 300-1000 per 100 litri di acqua. Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle infezioni e ripeterli ogni 7 giorni.
FRAGOLA: contro **oidio** g 300-1000 per 100 litri di acqua. Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle infezioni e ripeterli ogni 7 giorni.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro **oidio** kg 15 – 22.5 per ettaro (corrispondenti a kg 6-9/Ha di principio attivo). Intervenire alla comparsa dei sintomi e ripetere dopo 20 giorni.
CEREALI: contro **oidio** kg 15 – 22.5 per ettaro (corrispondenti a kg 6-9/Ha di principio attivo). Intervenire alla comparsa dei sintomi sulla penultima foglia.
FLOREALI E ORNAMENTALI: contro **oidio** g 300 – 1000 per 100 litri di acqua (pari a 1.5-10 kg per ettaro, corrispondenti a kg 0,6-4/ha di principio attivo). Intervenire quando le condizioni sono favorevoli alle infezioni e ripeterli ogni 7 giorni.
COMPATIBILITA': il prodotto non e' compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione

PREPARAZIONE DELLA MISCELA
Versare direttamente il prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenuto in costante agitazione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, *etc.*), oli minerali, Captano, Diclorvos.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può arrecare danno alle seguenti cultivar di:
MELE: Black Ben Davis - Black Stayman - Calvilla bianca - Commercio - Golden Delicious - Jonathan - Imperatore - Renetta - Rome Beauty - Stayman Red - Winesap.
PERE: Buona Luisa d'Avranches - Contessa di Parigi - Kaiser Alexander - Olivier de Serres - William - Decana del Comizio.
VITE: L'impiego alla dose massima (800 g per 100 litri di acqua) è risultato completamente selettivo sulle seguenti varietà: Canaiolo, Trebbiano, Malvasia, Chardonnay, Cabernet, Pinot, Merlot. Non impiegare il prodotto alla dose massima su varietà diverse da quelle indicate prima di aver effettuato saggi preliminari su piccole superfici o aver consultato il personale tecnico.
CUCURBITACEE: può essere fitotossico.
Irrorare a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non effettuare i trattamenti in estate, durante le ore più calde del giorno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO – IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

11 MAG. 2011

Etichetta autorizzata con D.D. del ______
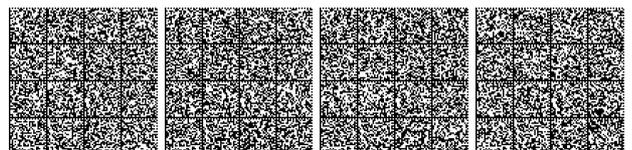
11A10467

DECRETO 7 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Golem» .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda dell'11 marzo 2008 presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in Bergamo Via Falcone 13, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TERENS 240 EC contenente la sostanza attiva clodinafop-propargyl e l'antidoto agronomico cloquintocet-mexyl;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto Superiore di Sanità, Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Università degli Studi di Milano - MURCOR e Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2006/39/EC della Commissione del 12 aprile 2006;

Vista la valutazione dell'Università degli studi di Pisa in merito alla documentazione tecnico–scientifica presentata dall'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 aprile 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in GOLEM;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato GOLEM fino al 31 gennaio 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva Clodinafop-propargyl;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele), rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo Via Falcone n. 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GOLEM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl nell'Allegato I.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Agan Chemical Manufacturers Ltd P.O. BOX 262, 77100 Ashdod (Israele);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14245.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

GOLEM

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 22,2 (=240 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 5,5 (=60 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene nafte aromatiche pesanti

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti mangimi o da bevante. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Contenuto: mL 250; L 1 Partita n. vedi timbro

Prescrizioni supplementari: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 22,2%;
cloquintocet-mexyl 5,5%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio)
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

GOLEM

(concentrato emulsionabile)
ERBICIDA SELETTIVO PER GRANO TENERO E GRANO DURO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, per applicazioni di post-emergenza. E' assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Infestanti controllate:
Alopecurus myosuroides (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (Falaride), *Lolium multiflorum, Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono da applicazioni su infestanti in attiva crescita.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
EPOCA DI INTERVENTO – Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di tre foglie e quello di levata.
Per i trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare con le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua di 100-400 L/Ha.
DOSE: 250 ml/Ha.
E' possibile effettuare un solo trattamento per ciclo colturale.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più tempo del necessario per la distribuzione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi con stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. La scelta di appropriate oratiche agronomiche può ridurre la possibilità di insorgenza di fenomeni di resistenza.

Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione, a meno che si indossino adeguati indumenti protettivi.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

7 GIU. 2011

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11A10461

DECRETO 7 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Trace» .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 6 febbraio 2007 presentata dall'Impresa Terranalisi Srl con sede legale in Cento (Ferrara), Via Nino Bixio 6, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato PROF contenente la sostanza attiva Clodinafop-propargyl e l'antidoto agronomico Cloquintocet-mexyl;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l con sede legale in Bergamo Via G. Falcone 13 all'Impresa Terranalisi Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto Superiore di Sanità, Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, Università degli Studi di Milano - MURCOR e Università degli Studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto del 23 giugno 2006 di inclusione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2006/39/EC della Commissione del 12 aprile 2006;

Vista la valutazione dell'Università degli studi di Pisa in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 7 aprile 2011 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 16 aprile 2011 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in TRACE;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario denominato TRACE fino al 31 gennaio 2017 data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva Clodinafop-propargyl;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l con sede legale in Bergamo Via G. Falcone 13, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TRACE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Clodinafop-propargyl nell'Allegato I.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 e litri 1.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Agan Chemical Manufacturers Ltd – 77100 Ashdod (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13736.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
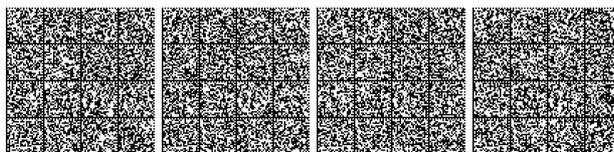
TRACE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
clodinafop-propargyl puro g 7,98 (=80 g/l)
cloquintocet-mexyl puro g 1,92 (=20 g/L)
coformulanti q.b. a 100 g
Contiene nafte aromatiche pesanti

FRASI DI RISCHIO:
Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da alimenti mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione Ministero della Salute n.13736 del 7/06/2011

Contenuto: mL 250; L 1 Partita n. vedi timbro

Prescrizioni supplementari: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
clodinafop-propargyl 7,98%;
cloquintocet-mexyl 1,92%
le quali, separatamente, provocano sintomi di intossicazione aspecifici (rilevati solo su animali da laboratorio)
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni

TRACE

(concentrato emulsionabile)
ERBICIDA SELETTIVO PER GRANO TENERO E GRANO DURO

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un diserbante graminicida selettivo per grano tenero e grano duro, per applicazioni di post-emergenza. E' assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristematici delle piante.
Infestanti controllate:
Alopecurus myosuroides (coda di topo), *Avena spp.* (avena), *Phalaris spp.* (Falaride), *Lolium multiflorum*, *Lolium rigidum* (loglio), *Poa trivialis* (fienarola comune).
I risultati migliori si ottengono da applicazioni su infestanti in attiva crescita.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
EPOCA DI INTERVENTO – Post-emergenza con coltura che abbia almeno 3 foglie ed infestanti fra lo stadio di tre foglie e quello di levata.
Per i trattamenti su Lolium si raccomanda di non superare lo stadio di accestimento dell'infestante.
Trattare con le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua di 100-400 L/Ha.
DOSE: 750 mL/ha.
E' possibile effettuare un solo trattamento per ciclo colturale

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE
Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più tempo del necessario per la distribuzione.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è compatibile con i più comuni prodotti dicotiledonicidi normalmente impiegati in post-emergenza dei cereali. La miscela con 2,4D e MCPA può portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Inoltre devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
L'uso ripetuto del prodotto o di erbicidi con stessa modalità d'azione può portare alla selezione di piante resistenti. La scelta di appropriate oratiche agronomiche può ridurre la possibilità di insorgenza di fenomeni di resistenza.

Dopo il trattamento, prima di rientrare in campo, attendere l'asciugatura della vegetazione, a meno che si indossino adeguati indumenti protettivi.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.VO N° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del..."
7/GIU/2011

11A10464

DECRETO 7 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Drum».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 29 settembre 2010 dall'impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A con sede legale in Milano, via Fratelli Rosselli, 3/2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DRUM contenente la sostanza attiva Cymoxanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Cymbal registrato al n. 13489 con D.D. in data 26 agosto 2009 modificato successivamente con decreto in data 10 febbraio 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Cymbal;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Cymoxanil nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Cymoxanil;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Cymoxanil in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'Impresa Belchim Crop Protection Italia S.p.A con sede legale in Milano, via Fratelli Rosselli, 3/2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DRUM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo n. 194/95 della sostanza attiva Cymoxanil, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0.1 – 0.2 – 0.5 – 1 – 5 -10 – 15 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15084.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DRUM

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.

TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

DRUM Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:	
Cimoxanil puro	**g 45**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

Partita n.

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

Contenuto Kg 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20
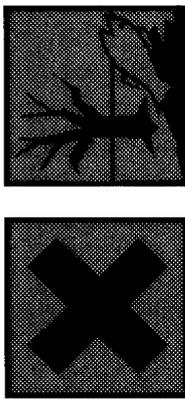
IRRITANTE **PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria)
Distribuito da:
TERRANALISI S.r.l. - Via Nino Bixio n. 6, Cento (Ferrara) – Tel. 051/6836207
AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrèe (Belgio) – Tel. 0032 41 30 17 91

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Rischi di nocività: durante il trattamento si consiglia di tenere lontani animali domestici e bestiame.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il DRUM è un fungicida attivo sia nei confronti della peronospora della vite, sia nei confronti di altre peronosporacee che attaccano le colture sotto indicate. Agisce in un duplice modo, sia per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) che con azione endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Crittogama	Epoca di impiego	Dosi g/hl
VITE	Peronospora (*Plasmopara viticola*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura dall'allegagione fino alla chiusura del grappolo	40 - 50 30 - 35
CARCIOFO	Peronospora (*Bremia lactucae*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla raccolta dei capolini	40 - 50
LATTUGA	Peronospora (*Bremia lactucae*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione, sia in semenzaio che in campo, ripetendo i trattamenti a cadenza quindicinale	40 - 50
SPINACIO	Peronospora (*Peronospora farinosa*)	trattare quando le piantine sono ancora giovani; in caso di comparsa della malattia ripetere i trattamenti	40 - 50
MELONE, ZUCCHINA, CETRIOLO	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*)	trattamenti ripetuti dalla fase di post-trapianto fino al frutto giovane	40 - 50
PISELLO	Peronospora (*Peronospora pisi*)	in vegetazione fino alla fioritura a seconda delle condizioni climatiche	40 - 50
AGLIO, CIPOLLA	Peronospora (*Peronospora Schleideni*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50
PORRO	Peronospora (*Phytophtora porri*)	dal manifestarsi delle condizioni d'infezione e in seguito a cadenza quindicinale secondo l'andamento pluviometrico e termico	40 - 50
PATATA	Peronospora (*Phytophtora infestans*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino all'approssimarsi del periodo della raccolta	40 - 50
POMODORO	Peronospora (*Phytophtora infestans*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione fino alla fruttificazione	40 - 50
SOIA	Peronospora (*Peronospora manshurica*)	dalla post-emergenza in poi	40 - 50
GIRASOLE	Peronospora (*Plasmopara helianthi*)	trattare alla comparsa dei primi sintomi	40 - 50
TABACCO	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione in tutti gli stadi di accrescimento; dal semenzaio fino all'approssimarsi della raccolta	40 - 50
ROSA	Peronospora (*Peronospora sparsa*)	dal manifestarsi delle condizioni di infezione ripetere i trattamenti ogni 6-10 giorni a seconda dell'andamento pluviometrico e termico	40 - 50

VITE: per quanto riguarda la *Plasmopara viticola*, si consiglia l'impiego in associazione con prodotti cuprici, ftalimidici e ditiocarbammati, quali prodotti di copertura, alla metà della dose normalmente impiegata.
COLTURE ORTICOLE E TABACCO: nel caso di sintomi di malattia conclamati, intervenire con due trattamenti ravvicinati, alla dose più alta. Nel caso specifico di aglio e cipolla, si consiglia l'associazione con bagnanti e adesivanti a causa dell'elevato contenuto di cere. Si può dimezzare la dose d'impiego se è utilizzato in miscela con rameici, tenendo presente comunque che la dose minima per ettaro non deve essere inferiore a 250 g.
Utilizzare mediamente volumi di bagnatura di 4 – 6 hl/ha.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli oli minerali.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
Sospendere i trattamenti: 28 giorni prima della raccolta di soia e girasole; 21 giorni prima della raccolta del carciofo; 10 giorni prima della raccolta delle altre colture

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Proteggere dal freddo
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DRUM

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco, soia, girasole e rosa.
TIPO DI FORMULAZIONE: GRANULI IDRODISPERDIBILI

DRUM Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:	
Cimoxanil puro	**g 45**
Coformulanti q.b. a	**g 100**

Partita n.

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.
Via Fratelli Rosselli 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 33599422

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto g 100

FRASI DI RISCHIO: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimento di produzione:
Kwizda Agro GmbH
Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1, A-2100 Leobendorf bei Korneuburg (Austria)

Distribuito da:
TERRANALISI S.r.l.
Via Nino Bixio n. 6, Cento (Ferrara)
Tel. 051/6836207
AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrèe (Belgio)
Tel. 0032 41 30 17 91

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 7 GIU. 2011

11A10465

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Hopper 480» .

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 19 gennaio 2010 presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Srl con sede legale in Milano, Via Patroclo 21, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GF-2018 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2002 di inclusione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza dell'iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 di determinate sostanze attive, tra cui glifosate, in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione, fino al 31 dicembre 2015;

Vista la valutazione dell'Istituto scientifico sopracitato in merito alla documentazione tecnico–scientifica presentata dall'Impresa Dow AgroSciences Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico–scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 10 marzo 2011 prot. n. 7292, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico–scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla data suddetta;

Vista la nota pervenuta in data 31 marzo 2011 da cui risulta che l' Impresa in questione ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio, l'impegno a presentare i dati aggiuntivi entro il termine indicato nella sopra citata nota ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in HOPPER 480;

Ritenuto di autorizzare il prodotto HOPPER 480 fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Dow AgroSciences Srl, con sede legale in Milano - Via Patroclo 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HOPPER 480 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi nel termine di cui in premessa.

E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,05-0,10-0,20-0,25-0,5-1-5-10-20-50-200-640.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: Dow AgroSciences Italia Srl in Mozzanica (Bergamo); Althaller Italia Srl in S. Colombano al Lambro (Milano); Diachem Spa in Caravaggio (Bergamo); Sipcam Spa in Salerano sul Lambro (Lodi);

importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Dow AgroSciences Sas in Drusenheim (Francia); Dow AgroSciences Ltd in Canelands (Southern Africa); Nufarm GmbH & Co KG in Linz (Austria).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14969.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

HOPPER* 480

ERBICIDA SISTEMICO NON SELETTIVO

LIQUIDO SOLUBILE

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

Composizione di HOPPER 480
Glifosate acido puro g. 39.38
(pari a 480 g/l di acido da sale dimetilamminico)
Coformulanti q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adeguati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia S.r.l. – Mozzanica (Bergamo) *(prod e conf)*
Dow AgroSciences S.a.S. – Drusenheim (Francia) *(prod e conf)*
Dow AgroSciences Ltd – Canelands (Southern Africa) *(prod e conf)*
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria) *(prod e conf)*
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano) *(prod e conf)*
Diachem S.p.A. - Caravaggio (Bergamo) *(prod e conf)*
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi) *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,25 - 0,5 - 1 - 5 – 10 - 20 - 50 – 200(1) - 640(1) litri**

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n.. vedere sulla confezione
Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area di intervento, non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale da tutelare.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare un medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

USI AUTORIZZATI E MODALITA D'IMPIEGO

HOPPER 480 è un erbicida sistemico, non selettivo, non residuale. Esso agisce solo in post emergenza delle infestanti ed è particolarmente efficace quando queste sono in attiva crescita e/o in prossimità della fioritura quando la linfa discendente ne facilita il trasporto verso le parti ipogee (rizomi, tuberi, fittoni) ricche di riserve. L'effetto si palesa dopo alcuni giorni dal trattamento.

CAMPI D'IMPIEGO:

- **Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato, quali AGRUMI (Arancio, Bergamotto, Arancio amaro, Chinotto, Mandarino, Clementino, Kumquat, Tangerino, Limone, Cedro, Lime, Pompelmo, Tangelo), POMACEE (Melo, Pero, Melo cotogno, Melo selvatico, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi), NOCE, NOCCIOLO, CASTAGNO, PINO DA PINOLI, PISTACCHIO, NOCE DI PECAN, VITE e OLIVO** (olivo da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 4,5 l/ha);
- **Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato, quali DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nettarina, Pesco, Susino, Amareno, Mirabolano) e ACTINIDIA;**
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia) e/o nelle interfile con attrezzature schermate, quali ORTAGGI A RADICE O TUBERO (Patata, Patata dolce), ORTAGGI A FRUTTO (Pomodoro, Melanzana) e CARCIOFO;**
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia), quali ORTAGGI A RADICE O TUBERO (Carota, Bietola rossa, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Rapa), SPEZIE (Liquirizia, Zenzero), LEGUMI FRESCHI O DA GRANELLA (Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Pisello, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello mangiatutto, Lupino), SOIA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, PRATI (leguminose e graminacee), ERBA MEDICA, VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI;**
- **Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo nelle interfile con attrezzature schermate, quali MAIS** (da non impiegare in pre-raccolta), **VIVAI DI ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO;**
- **Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza quali ASPARAGO, ORTAGGI A BULBO (Cipolla, Aglio, Scalogno), MAIS, SORGO e BARBABIETOLA DA ZUCCHERO.** Per mais, sorgo e barbabietola da zucchero il trattamento va eseguito entro 3 giorni (72 ore) dalla semina;
- **TERRENI IN ASSENZA DI COLTURE** e destinati alla coltivazione di: **fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai, lino, senape, colza, girasole, cotone, sorgo,** con trattamenti prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo; e trattando con malerbe emerse ed effettuando il trapianto o la semina non prima di 48 ore;
- **AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, Sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.** Per interventi a piena superficie o per il diserbo controllato con attrezzature selettive.

MODALITÀ D'IMPIEGO: HOPPER 480 è un liquido solubile da impiegare in acqua, a volume sia normale, sia ridotto, con attrezzature aziendali adeguate (irroratrice con barre da diserbo con o senza assistenza di aria; irroratrice con barre da diserbo schermate; attrezzatura selettiva umettante, lambente ed a goccia; irroratrice con lancia a mano) per ben colpire le infestanti da combattere. Normalmente si impiegano 200-400 litri di acqua per ettaro. Durante le fasi di miscelazione/carico e applicazione del prodotto utilizzare tuta impermeabile completa, guanti e stivali in gomma. Attendere alcuni giorni prima di effettuare eventuali lavorazioni e ciò allo scopo di assicurare la completa translocazione della sostanza attiva.

DOSI: Le quantità di HOPPER 480 necessarie per il controllo delle infestanti sono variabili in relazione alla specie, allo stadio vegetativo ed all'obiettivo agronomico.

Per interventi a pieno campo

Su annuali e biennali

- graminacee: avena (*Avena spp.*), coda di volpe (*Alopecurus*), falaride (*Phalaris spp.*), fienarola (*Poa annua*), forasacco (*Bromus spp.*), giavone (*Echinochloa spp.*), loglio (*Lolium spp.*), orzo selvatico (*Hordeum spp.*), pabbio (*Setaria spp.*), sanguinella (*Digitaria spp.*): **1,5 - 3,0 l/ha** (la dose più bassa è da utilizzare su infestanti ai primi stadi di sviluppo).
- dicotiledoni: amaranto (*Amaranthus spp.*), aspraggine volgare (*Picris echioides*), attaccamano (*Galium spp.*), becco d'airone (*Erodium spp.*), billeri (*Cardamine hirsuta*), borragine (*Borago officinalis*), borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla comune (*Matriaria chamomilla*), canapetta (*Galeopsis tetrahit*), cardo mariano (*Silybum marianum*), carota selvatica (*Daucus carota*), centocchio comune (*Stellaria media*), erba morella (*Solanum spp.*), falsa ortica (*Lamium spp.*), farinello (*Chenopodiun spp.*), fumaria (*Fumaria officinalis*), geranio selvatico (*Geranium spp.*), girasole (*Helianthus annus*), grespino (*Sonchus spp.*), lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), mercorella comune (*Mercurialis annua*), miagro costellato (*Calepina irregularis*), nontiscordardime (*Myosotis arvensis*), panace (*Heracleum sphondylium*), papavero (*Papaver spp.*), pastinaca (*Pastinaca sativa*), poligono (*Polygonum spp.*), saeppola canadese (*Conyza canadensis*), senape selvatica (*Brassica spp.*), senape selvatica (*Sinapis spp.*), senecione (*Senecio vulgaris*), trifoglio (*Trifolium spp.*), trifoglio d'arabia (*Medicago arabica*), veronica (*Veronica spp.*), veccia (*Vicia spp.*), ventaglina (*Aphanes arvensis*), visnaga maggiore (*Ammi majus*): **1,5 - 3,0 l/ha** (la dose più bassa è da utilizzare su infestanti ai primi stadi di sviluppo).
- contro Porcellana (*Portulaca oleracea*): **3,0 – 6,0 l/ha**

(Segue su pag. 2)

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

13 GIU. 2011

(*HOPPER 480 – segue da pag. 1*)

Sulle perenni

- in presenza di assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), bambagiona (*Holcus lanatus*), cacciadiavoli (*Hypericum perforatum*), gramigna comune (*Agropyron repens*), piantaggine (*Plantago* spp), potentilla (*Potentilla spp.*), pratolina comune (*Bellis perennis*), riso selvatico (*Leersia oryzoides*), sorghetta (*Sorghum helepense*), stoppione (*Cirsium arvense*), tarassaco comune (*Taraxacum officinale*), trifoglio (*Trifolium spp.*): **3,0 - 3,8 l/ha**
- contro acetosella (*Oxalis spp.*), agrostide bianca (*Agrostis stolonifera*), canna (*Arundo donax*), cannuccia (*Phragmites communis*), ferula (*Ferula spp.*), ortica (*Urtica spp.*), romice (*Rumex* spp.), sparganio (*Sparganium erectum*), tifa (*Typha*): **4,2 - 6,0 l/ha**
- contro cipero (*Cyperus rotundus*), epilobio (*Epilobium spp.*), felce (*Pteris* spp.), paspalo (*Paspalum distichum*), rubia (*Rubbia peregrina*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*): **4,5 - 7,5 l/ha**
- contro aristolochia (*Aristolochia* spp.), clematide (*Clematis spp.*), gramigna (*Cynodon dactylon*), rovo (*Rubus* spp.), vilucchione (*Calystegia sepium*): **6,8 - 9,0 l/ha**

Per interventi localizzati e per 100 litri di acqua:

Su annuali e biennali: 0,8 - 1,2 litri

Su perenni: 1,5 - 3,0 litri

RACCOMANDAZIONI: con infestanti vigorose come Canna e Rovo impiegare HOPPER 480 in autunno; ciò per assicurare il trasporto della sostanza attiva, negli organi di riserva perennanti in primavera successiva ritrattare gli eventuali ricacci per completare l'eradicazione.

COMPATIBILITA': non impiegare con prodotti a reazione alcalina.
In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischio di fitotossicità alle colture:
- usare acqua pulita;
- con acque molto dure usare un tamponante;
- evitare il contatto con le parti non ben lignificate delle piante impiegando schermi, ugelli antideriva, attrezzature umettanti;
- il prodotto è fitotossico se assorbito dalle parti verdi delle piante;
- impiegare attrezzature ben pulite e dopo il trattamento effettuare un accurato lavaggio di tutte le parti che sono state a contatto con il prodotto allo scopo di rimuovere gli eventuali residui;
- con terreni sabbiosi attendere 7 giorni dal trattamento prima di effettuare un eventuale trapianto delle colture.

AVVERTENZE:
- durante il trattamento tenere lontani animali domestici e bestiame;
- assicurarsi che il prodotto non venga a contatto con parti zincate e/o di ferro delle attrezzature;
- non impiegare su infestanti coperte di polvere, in stato di stress e nella fase dormiente.

INTERVALLO DI SICUREZZA: nel caso di trattamenti in piazzola di olivo da olio sospendere l'applicazione 7 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

[1]**ATTENZIONE: Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

Edizione del 9 giugno 2011

11 . 3 GIU. 2011

*Marchio registrato della Dow AgroSciences

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....
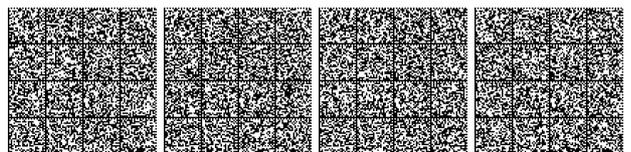
ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

HOPPER* 480

ERBICIDA SISTEMICO NON SELETTIVO

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione di HOPPER 480
Glifosate acido puro g. 39,38
(pari a 480 g/l di acido da sale dimetilamminico)
Coformulanti q. b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Usare indumenti protettivi e guanti adeguati. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Taglie ridotte autorizzate: **50 - 100 ml**

Registrazione n. .... del ....del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039-335-6979115

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

11A10462

DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «SPI EC».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Vista la domanda presentata in data 3 maggio 2011 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SPI EC contenente la sostanza attiva Zeta Cipermetrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Fury registrato al n.9747 con D.D. in data 16 settembre 1998, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 31 dicembre 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che - il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Fury registrato al n. 9747;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Zeta Cipermetrina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Zeta Cipermetrina ;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 novembre 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Zeta Cipermetrina in Allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2019, l'Impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SPI EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in Allegato I del decreto legislativo 194/95 della sostanza attiva Zeta Cipermetrina , per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 10-50-100-150-250 mL; 1-5 L.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

FMC Middleport- Middleport, NY (USA).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

S.I.P.C.A.M. S.p.A. – 26857 Salerano sul Lambro (LO).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15011.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

SPI EC

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA POLIVALENTE PER COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E INDUSTRIALI

SPI EC Registrazione Ministero della Salute n. del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Zeta-Cipermetrina g. 1,65 (=15 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 6459584

Distribuito da:
Sipcam S.p.A.
S.S. Sempione 195 - 20016 Pero (MI) - Tel. 0371 5961
Stabilimento di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
FMC Middleport - Middleport, NY (USA)
Stabilimento di confezionamento:
SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)

FRASI DI RISCHIO: **Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

Contenuto netto: **10-50-100-150-250 mL 1-5 L** Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi ausiliari diversi dalle api. Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità di impiego indicate. Non adoperare durante il periodo della fioritura.**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
SPI EC è un formulato insetticida a base di Zeta-Cipermetrina. Biologicamente attivo a bassi dosaggi di principio attivo, agisce per contatto ed ingestione su un'ampia gamma di insetti ad apparato boccale pungente-succhiatore e masticatore. Il prodotto dispone di spiccata attività abbattente e persistenza prolungata; la sua azione si manifesta, oltre che per azione diretta, anche per effetto repellente sui parassiti.

MODALITÀ DI IMPIEGO
SPI EC va impiegato alla comparsa dei parassiti, prima che questi penetrino nel vegetale o vengano protetti dagli accartocciamenti fogliari. Assicurare una completa ed uniforme bagnatura su tutta la vegetazione.

SETTORI E DOSI DI IMPIEGO
Arancio e limone: 150-170 ml/hl contro Aleurodidi, Mosca mediterranea, Afidi.
Pesco: 200-220 ml/hl contro Afidi, Anarsia, Cidia molesta, Tripidi, Mosca della frutta.
Melo e pero: 200-220 ml/hl contro Afidi, adulti di Minatori fogliari, larve di Ricamatrici, neanidi di Psilla.
Vite: 150-170 ml/hl contro Tignole, Cicaline e larve di Piralide.
Colture orticole (cavolo cappuccio, cavolfiore, broccoli, cetriolo, lattuga (non trattare varietà di lattuga Gentile e Manita), indivia, cicoria, radicchio, fagiolino, melone, patata, pomodoro, melanzana, peperone): 150-170 ml/hl contro Afidi, Aleurodidi, Cavolaia, Dorifora, Nottue, Piralidi.
Mais: contro la Piralide appartenente al genere *Ostrinia nubilalis* effettuare il trattamento quando il mais ha un'altezza di circa 1,2 metri alla dose di 2,5 l/ha o quando sono visibili circa il 50% delle pannocchie alla dose di impiego di 2 l/ha. Contro la Piralide appartenente al genere *Sesamia nonagrioides* intervenire quando inizia il volo degli adulti della prima generazione alla dose di 2,5 l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 300-600 litri/ha.
Barbabietola da zucchero: contro Altica (*Chaetocnema tibialis*), Cleono (*Temnorrhinus mendicus*) e Nottue fogliari (*Auhographa gamma, Mamestra oleracea, Euxoa nigricans*) intervenire quando la coltura si trova nello stadio di 6-10 foglie alla dose di 1,3-1,5 l di prodotto/ha. Ripetere il trattamento in caso di reinfestazione. Contro Nottue terricole (*Agrotis ipsilon, Agrotis segetum*) intervenire dall'emergenza della coltura fino a 2-4 foglie vere alla dose di 1,3-1,5 l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-500 l/ha.
Frumento: contro Afidi vettori del nanismo giallo intervenire in autunno (fine accestimento) alla dose di 1 l/ha. Contro Afidi della spiga intervenire in primavera alla spigatura alla dose di 1l/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 100-400 l/ha.
Tabacco: 150-170 ml/hl contro Afidi, Altica, Nottue.
Floreali e ornamentali: 150-170 ml/hl contro Afidi e Tripidi.

COMPATIBILITÀ
In tutti i casi di miscela con altri prodotti, verificare la compatibilità e la miscibilità.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: **Attenzione: non trattare sulle varietà di lattuga Gentile e Manita. Sono stati osservati, talora, in serra, importanti fenomeni di fitotossicità**

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta: cetriolo, melone, melanzana e peperone 3 giorni; cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio, lattuga, indivia, fagiolino e tabacco 7 giorni; arancio, limone, pesco, melo, pero, cicoria, radicchio, patata e pomodoro 14 giorni; barbabietola da zucchero 21 giorni; vite 28 giorni; frumento 35 giorni; mais 60 giorni.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

13 GIU. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

SPI EC

(Concentrato emulsionabile)

INSETTICIDA POLIVALENTE PER COLTURE FRUTTICOLE, ORTICOLE E INDUSTRIALI

SPI EC Registrazione Ministero della Salute n. del

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Zeta-Cipermetrina g. 1,65 (=15 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100
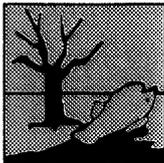
Titolare dell'autorizzazione
FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3 - 1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 6459584

Contenuto netto: **10-50-100 mL** Partita n.

Distribuito da:
Sipcam S.p.A. - S.S. Sempione 195 - 20016 Pero (MI) - Tel. 0371 5961
Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
FMC Middleport - Middleport, NY (USA)
Stabilimento di confezionamento: **SIPCAM SpA – Salerano sul Lambro (LO)**

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A10463
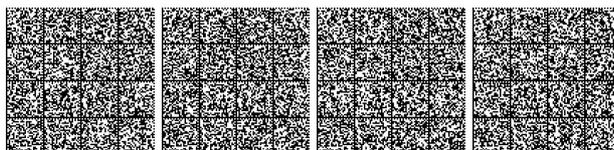
DECRETO 13 giugno 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rivet Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della Salute;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 27 novembre 2009 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RIVET PLUS, contenete la sostanza attiva Carfentrazone-etile, uguale al prodotto di riferimento denominato Spotlight plus registrato al n.13466 con D.D. in data 25 febbraio 2010, modificato successivamente con decreto in data 3 giugno 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Spotlight plus registrato al n.13466;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva Carfentrazone-etile nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza Carfentrazone-etile;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva Carfentrazone-etile in Allegato I.

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RIVET PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 500; l 1-2-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1 A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria.

Il prodotto è formulato presso lo stabilimento sopracitato e confezionato presso lo stabilimento:

Phyteurop - Rue Pierr My - Z.I. Grande Campagne - 49260 Montreuil Bellay (Francia).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Althaller Italiasrl - Strada Comunale per Campagna, 5 - 20078 S. Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15180.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

RIVET PLUS

Formulato in emulsione acqua/olio

DISERBANTE PER

MELO, PERO, KIWI, PESCO, SUSINO, OLIVO, AGRUMI, NOCCIOLO, VITE, VIVAI DI PIANTE ARBUSTIVE ED ARBOREE E PER AREE NON COLTIVATE

DISSECCANTE PRE-RACCOLTA DELLA PATATA

SPOLLONANTE PER

KIWI, NOCCIOLO, VITE, OLIVO, PESCO, SUSINO, MELO, PERO, AGRUMI

RIVET PLUS Registrazione Ministero della Salute n. del

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Carfentrazone-etile puro g. 6,45 (= 60 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100
Spotlight® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

IRRITANTE

FMC®

FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:
....

Contenuto netto: **500 ml 1L 2L 5L**

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1
A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria
Stabilimenti di confezionamento:
Althaller Italia srl - Strada Comunale per Campagna, 5
20078 S. Colombano al Lambro (Milano)
Phyteurop - Rue Pierr My - Z.I. Grande Campagne
49260 Montreuil Bellay (Francia)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri (comprendente la coltura) dalla vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO
Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Non provocare il vomito. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.

Modalità d'impiego come diserbante

CARATTERISTICHE
RIVET PLUS è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, kiwi, olivo, agrumi, vite, vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo di numerose infestanti normalmente presenti al momento del trattamento.
Il prodotto è assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte).
RIVET PLUS impiegato come diserbante integra o rende più rapida l'azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto (Glifosate e Glufosinate ammonio) nei confronti di infestanti quali Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Malva (*Malva sylvestris*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Acetosella (*Oxalis spp.*), Piantaggine (*Plantago maior*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Ortica (*Urtica dioica*).

COLTURE, DOSI, EPOCHE, MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.
Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici o di contatto che ne completano lo spettro d'azione.
Vite, melo, pero, kiwi, pesco, susino, agrumi, nocciolo:
- Nei trattamenti autunnali contro le graminacee e dicotiledoni autunnali e le nascite delle principali infestanti invernali intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, alla dose di 0,3 l/ha di **RIVET PLUS**, diluiti in 300-500 litri d'acqua, impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate.
- Nei trattamenti primaverili intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, preferibilmente su infestanti non eccessivamente sviluppate alla dose di 0,3 l/ha. La dose può essere ridotta a 0,25 l/ha qualora siano attuati più trattamenti allo scopo di realizzare un adeguato controllo delle eventuali rinascite delle infestanti.

Olivo: intervenire fino ad una settimana prima della raccolta sia su infestanti sviluppate sia sui ricacci di sfalci precedenti alla dose di 0,3 L in 300-500 L di acqua/ha in miscela con erbicidi sistemici.
Vivai di piante arbustive e arboree: impiegare il prodotto in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha diluito in 300-500 litri di acqua.
Per interventi su infestanti a macchia utilizzare 75 ml per 100 litri d'acqua.

Diserbo totale degli incolti: (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie), intervenire, in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha.

Modalità ed epoche d'impiego per il controllo dei polloni

Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni utilizzando barre schermate che evitino che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione circostante della coltura.
Per ottenere risultati ottimali trattare i polloni o i pampini da eliminare quando presentano una lunghezza di 10–15 cm.

DOSE D'IMPIEGO
Kiwi, Olivo, Pesco, susino, Melo, Pero, Agrumi: per il controllo dei germogli basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 0,9 -1 l/ha di prodotto.
Nocciolo: per il controllo dei germogli basali del tronco intervenire alla dose di
0,35–0,4 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 1 L/ha di **RIVET PLUS**.
Vite: Per il controllo dei getti basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri di prodotto per 100 litri d'acqua. Applicare 0,8–1 litri di soluzione acquosa per 10 metri lineari pari a 80– 100 litri di soluzione per km percorso.

Disseccante pre raccolta della patata

MODALITÀ D'IMPIEGO
RIVET PLUS si utilizza in pre-raccolta, quale disseccante della vegetazione su colture di patate per uso alimentare, su patate utilizzate per la produzione della fecola e su varietà di patate da seme. **Il prodotto agisce per contatto e non lascia residui sui tuberi.**

EPOCA D'IMPIEGO
Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura.

DOSE D'IMPIEGO
Utilizzare 1 l/ha di **RIVET PLUS** in 300-600 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione e una adeguata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Nelle condizioni agronomiche italiane una applicazione consente di ottenere un adeguato disseccamento della massa vegetativa. In casi eccezionali, potrebbe essere necessario eseguire una seconda applicazione. In questa seconda ipotesi intervenire alla stessa dose 5–7 giorni dopo la prima applicazione.
Importante: qualora si intendesse effettuare l'applicazione prima dell'inizio del periodo di senescenza od in presenza di una massa vegetativa particolarmente importante eseguire, qualche giorno prima del trattamento, la frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10-15 cm)
Qualora sia stato eseguito un intervento di frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10–15 cm) applicare la dose di 1 l/ha di **RIVET PLUS** 2-4 giorni dopo l'intervento meccanico.

CONSIGLI D'IMPIEGO
RIVET PLUS agisce per contatto. La qualità dell'attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene realizzata l'applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della poltiglia, assicurandosi che la velocità di avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Utilizzare

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 13 GIU. 2011

esclusivamente ugelli a specchio. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida .
Attività disseccante su patata: per ottenere una attività disseccante ottimale evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità od umidità eccessive, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare delle tenebre. Non applicare **RIVET PLUS** su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. E consigliabile mantenere l'agitatore dell'irroratrice costantemente in movimento

PULIZIA DELLA IRRORATRICE
Al fine di evitare danni alle colture trattate successivamente con la stessa attrezzatura è necessario pulire a fondo sia l'irroratrice che la barra con una miscela di acqua con un prodotto omologato per la pulizia delle irroratrici.
PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Avviare l'agitatore. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento. Astenersi dal pre-miscelare **RIVET PLUS** in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.
RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: La distribuzione della miscela dovrà essere realizzata in modo uniforme. Verificare il buon funzionamento della barra irroratrice prima di procedere all'applicazione del prodotto. **Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che una accidentale deriva del prodotto finisca sulle colture limitrofe.**
Sospendere i trattamenti: 7 giorni prima della raccolta su melo, pero, kiwi, pesco, susino, olivo, agrumi, nocciolo, vite; 3 giorni su patata.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 13 GIU. 2011

11A10466

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rozmerita Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Rozmerita Natalia, nata a Dubasari (Moldavia) il 18 agosto 1977, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistenta medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1997, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto;

Vista la nota prot. 16654-P in data 7 aprile 2010 con la quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la sig.ra Rozmerita Natalia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Asistenta medicala» conseguito nell'anno 1997 presso il Collegio nazionale di medicina e farmacia di Chisinau (Moldavia) dalla sig.ra Rozmerita Natalia, nata a Dubasari (Moldavia) il 18 agosto 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rozmerita Natalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10454

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cirmaci Ancuta Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cirmaci Ancuta Elena, cittadina

rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davola» di Baia Mare nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Cirmaci Anuta Elena ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Rus;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Baia Mare nell'anno 2001 dalla sig.ra Rus Ancuta Elena, coniugata Cirmaci Ancuta Elena nata a Baia Mare (Romania) il giorno 21 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cirmaci Ancuta Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10063

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bulgaru Madalina Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bulgaru Madalina Ramona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Galati nell'anno 2009 dalla sig.ra Bulgaru Madalina Ramona, nata a Galati (Romania) il giorno 6 settembre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
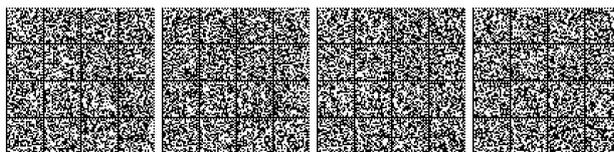
Art. 2.

La sig.ra Bulgaru Madalina Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10064

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Roibu Nicoleta Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Roibu Nicoleta Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 26 gennaio 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale «Henri Coanda» di Constanta nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Roibu Nicoleta Mihaela ha conseguito il predetto titolo con i cognomi Cochici Roibu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 1° marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale «Henri Coanda» di Constanta nell'anno 2010 dalla sig.ra Cochici Roibu Nicoleta Mihaela, oggi Roibu Nicoleta Mihaela nata a Tulcea (Romania) il 26 gennaio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Roibu Nicoleta Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10065

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Costache Gabriela Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Costache Gabriela Nicoleta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Ploiesti nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Ploiesti nell'anno 1997 dalla sig.ra Costache Gabriela Nicoleta, nata a Baicoi (Romania) il giorno 7 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Costache Gabriela Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10066

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cantimir Valentina Marta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cantimir Valentina Marta, nata a Halaucesti (Romania) il 16 ottobre 1969, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la FEG (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 3 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la FEG (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Cantimir Valentina Marta, nata a Halaucesti (Romania) il 16 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cantimir Valentina Marta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10067

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sindie Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Sindie Ioana, nata a Bucarest (Romania) l'11 gennaio 1980, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 14 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora Sindie Ioana, nata a Bucarest (Romania) l'11 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Sindie Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10075
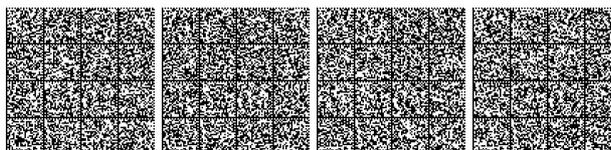
DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Orlandea Calin Vasile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Orlandea Calin Vasile, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il gruppo scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2009 dal sig. Orlandea Calin Vasile, nato a Tirgu Mures (Romania) il giorno 1o maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Orlandea Calin Vasile è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10076

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Paula Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lupu Paula Daniela, nata a Iasi (Romania) il 26 giugno 1977, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 18 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Lupu Paula Daniela, nata a Iasi (Romania) il 26 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Lupu Paula Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10079

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calistru Eugenia Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Calistru Eugenia Camelia, nata a Izvoru Birzii (Romania) il 28 gennaio 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 6 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010 dalla sig.ra Calistru Eugenia Camelia, nata a Izvoru Birzii (Romania) il 28 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Calistru Eugenia Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10080

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dediu Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dediu Carmen, nata a Roman (Romania) il 5 giugno 1971, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 31 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla sig.ra Dediu Carmen, nata a Roman (Romania) il 5 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dediu Carmen è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10081

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Botea Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Botea Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la

Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Ploiesti nell'anno 2006 dalla sig.ra Botea Maria, nata a Ploiesti (Romania) il giorno 15 agosto 1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Botea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10082

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petcu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Petcu Daniela, nata a Iasi (Romania) il 31 luglio 1970, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 21 marzo 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2010 dalla sig.ra Petcu Daniela,

nata a Iasi (Romania) il 31 luglio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petcu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10083

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoichitescu Talida Mirabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stoichitescu Talida Mirabela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Stoichitescu Talida Mirabela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ivanoiu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Ivanoiu Talida Mirabela, coniugata Stoichitescu Talida Mirabela nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 9 ottobre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stoichitescu Talida Mirabela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10084

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sirbu Mirela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Sirbu Mirela, nata a Rediu (Romania) il giorno 14 ottobre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sirbu Mirela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10085

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Slaniceanu Armando Leonard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Slaniceanu Armando Leonard, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Thoma Ionescu» di Ploiesti nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Thoma Ionescu» di Ploiesti nell'anno 1999 dal sig. Slaniceanu Armando Leonard, nato a Ploiesti (Romania) il giorno 1° febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Slaniceanu Armando Leonard è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10086

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apostoaie Suzana Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Apostoaie Suzana Vasilica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Prof. Dr. P. Branzei» di Iasi nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Prof. Dr. P. Branzei» di Iasi nell'anno 1999 dalla sig.ra Apostoaie Suzana Vasilica, nata a Iasi (Romania) il giorno 29 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Apostoaie Suzana Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10087
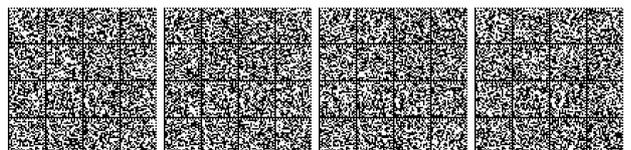
DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Olaru Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Olaru Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2007 dalla sig.ra Olaru Elena, nata a Iasi (Romania) il giorno 16 agosto 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Olaru Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10088

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Duta Georgel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Duta Georgel, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Ploiesti nell'anno 2008 dal sig. Duta Georgel, nato a Slanic (Romania) il giorno 10 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Duta Georgel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10089

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Opris Camelia Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Opris Camelia Claudia, nata a Orsova (Romania) il 17 maggio 1970, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della sanità della Romania – in data 6 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Titeica» di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2010 dalla signora Opris Camelia Claudia, nata a Orsova (Romania) il 17 maggio 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Opris Camelia Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
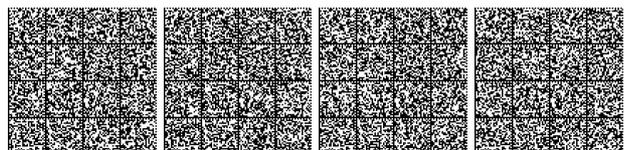
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10090

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Birau Negroiu Adriana di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Negroiu Adriana, nata a Motru (Romania) il 30 novembre 1973, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Negroiu Adriana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Birau;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 24 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2010 dalla sig.ra Birau Adriana, coniugata Negroiu Adriana nata a Motru (Romania) il 30 novembre 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Negroiu Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10091

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Daubner Sanda Stela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Daubner Sanda Stela, nata a Baia Mare (Romania) il 26 settembre 1971, cittadina

rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di “Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica” conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale “Henri Coanda” di Baia Mare nell’anno 2010, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Daubner Sanda Stela ha conseguito il predetto titolo anche con il cognome Bartos Daubner;

Visto l’attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 23 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l’interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell’allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale «Henri Coanda» di Baia Mare nell’anno 2010 dalla signora Bartos Daubner Sanda Stela, oggi Daubner Sanda Stela nata a Baia Mare (Romania) il 26 settembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Daubner Sanda Stela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10092

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciocoiu Nina, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l’allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l’istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ciocoiu Nina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell’anno 1998, al fine dell’esercizio, in Italia, dell’attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Ciocoiu Nina ha conseguito il predetto titolo anche con il cognome Lupu Ciocoiu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell’attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall’infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell’applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Fondazione Ecologica «Dimitrie Cantemir» di Iasi nell’anno 1998 dalla sig.ra Lupu Ciocoiu Nina, oggi
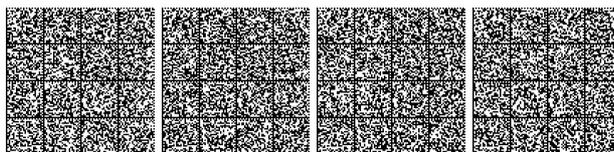
Ciocoiu Nina nata a Murgeni (Romania) il giorno 17 giugno 1964, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ciocoiu Nina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10093

DECRETO 8 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scurtu Andreea Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Scurtu Andreea Madalina, nata a Piatra Neamt (Romania) il 4 febbraio 1988, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 1 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2010 dalla signora Scurtu Andreea Madalina, nata a Piatra Neamt (Romania) il 4 febbraio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Scurtu Andreea Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10094

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Posirca Catalina Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Posirca Catalina Angela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Marinescu» di Bucarest nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Posirca Catalina Angela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Aser;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Gheorghe Marinescu» di Bucarest nell'anno 1998 dalla sig.ra Aser Catalina Angela, coniugata Posirca Catalina Angela nata a Galati (Romania) il giorno 21 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Posirca Catalina Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10068

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tunaru Simona Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tunaru Simona Iuliana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2005 dalla sig.ra Tunaru Simona Iuliana, nata a Cervenia (Romania) il giorno 30 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tunaru Simona Iuliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10069

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fir Lorena Georgiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fir Lorena Georgiana, nata a Craiova (Romania) il 12 agosto 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania, in data 20 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria «Sfantul Iosif» di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Fir Lorena Georgiana, nata a Craiova (Romania) il 12 agosto 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Fir Lorena Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10070
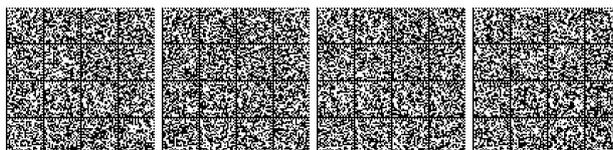
DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Negru Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Negru Constanta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2008 dalla sig.ra Negru Constanta, nata a Rast (Romania) il giorno 1° aprile 1962, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Negru Constanta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10071

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stanescu Madalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stanescu Madalina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Stanescu Madalina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 24 ottobre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stanescu Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10072

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Botezatu Iancu Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iancu Anca, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Iancu Anca ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Botezatu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Asistenta Sociala si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2006 dalla sig.ra Botezatu Anca, coniugata Iancu Anca nata a Iasi (Romania) il giorno 26 maggio 1983, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Iancu Anca è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10073

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Birau Livia Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Birau Livia Nicoleta, nata a Motru (Romania) il 12 febbraio 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 18 aprile 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Tr. Severin nell'anno 2010 dalla signora Birau Livia Nicoleta, nata a Calafat (Romania) il 12 febbraio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Birau Livia Nicoleta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10074

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Avram Nelica Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Avram Nelica Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professiona-

le di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj Napoca nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo «Victor Babes» di Cluj Napoca nell'anno 2008 dalla sig.ra Avram Nelica Mariana, nata a Huedin (Romania) il giorno 25 giugno 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Avram Nelica Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10077

DECRETO 13 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chiricheu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chiricheu Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo teologico penticostale «Betel» di Oradea nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Chiricheu Mariana ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Hoza;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il liceo teologico penticostale «Betel» di Oradea nell'anno 2009 dalla sig.ra Hoza Mariana, coniugata Chiricheu Mariana nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il giorno 29 gennaio 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chiricheu Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10078

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 luglio 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo «L.B.C. Srl», in Striano a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 1, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE per gli organismi che presentano domanda entro il 12 novembre 2011 e previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'istanza del 7 giugno 2010, con la quale la società «L.B.C. S.r.l.» ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della direttiva 88/378/CEE;

Acquisite le integrazioni documentali in data 6 luglio 2011, protocollo n. 128441, relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva 2009/48/CE;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo notificato «L.B.C. S.r.l.», con sede in via Sarno n. 59/i - 80040 Striano (Napoli), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, e secondo le procedure di cui ai moduli *B* e *C* dell'allegato II della decisione n.768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento «Accredia», ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A10576

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Genesis soc. cons. a r.l.» e proroga del termine di ultimazione degli investimenti. (Deliberazione n. 30/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11/2000), con la quale la Commissione europea ha comunicato la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti dei soggetti proponenti, l'oggetto dei programmi di investimento e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107/2006), con la quale il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) è stato autorizzato a stipulare con il Consorzio «Genesis Soc. Cons. a r.l.», entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della stessa delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il contratto di programma per la realizzazione di un polo industriale per la produzione di elettrodomestici nel territorio del comune di Napoli, area compresa nell'obiettivo 1, con investimenti ammessi pari a 77.660.300 euro, agevolazioni pari a 37.519.590 euro (di cui il 50% a carico dello Stato e il 50% a carico della regione Campania) e un incremento occupazionale non inferiore a 245 U.L.A. (Unità lavorative annue);

Vista la nota n. 25149 del 17 novembre 2010 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha presentato un'articolata proposta che prevede in primo luogo la
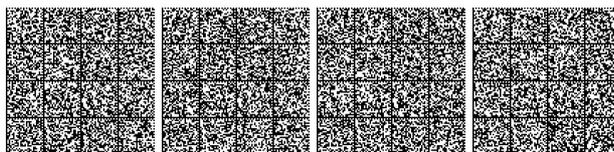
presa d'atto da parte del CIPE della stipula del contratto avvenuta dopo il termine previsto dalla citata delibera n. 110/2005 e che prevede inoltre l'aggiornamento del piano progettuale inizialmente approvato da questo Comitato a seguito della esclusione sia dell'impresa consorziata «Promolito S.r.l.» per fallimento, sia delle imprese consorziate «Plasturgia S.r.l.» e «Insit S.r.l.» per cessione delle quote di partecipazione alle imprese «VM Plastic S.r.l.» e «Tecnosud S.r.l.»;

Considerato che la citata proposta prevede altresì la proroga del termine ultimo per la realizzazione degli investimenti da 24 a 48 mesi dalla data di stipula del contratto di programma, in quanto nel medesimo è prevista la consegna, da parte di «Fintecna S.p.a.», degli immobili aziendali alle imprese consorziate entro 36 mesi dalla stipula del contratto di compravendita avvenuta a ridosso della sottoscrizione del contratto di programma, nonché l'erogazione delle agevolazioni in tre quote annuali di pari importo, anziché in due come previsto dalla richiamata delibera n. 110/2005;

Considerato che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Genesis Soc. Cons. a r.l.», è stato stipulato in data 30 luglio 2010, con un notevole ritardo rispetto all'iniziale termine fissato da questo Comitato e tenuto conto che il Ministro proponente, con la nota n. 6957 del 1° aprile 2011, ha fra l'altro motivato tale ritardo con il protrarsi dei tempi necessari per l'acquisizione della progettazione esecutiva da parte di tutte le imprese consorziate e con la sopraggiunta crisi economica che ha reso necessario l'adeguamento degli originari piani progettuali;

Considerato che, con la citata nota n. 6957/2011, il Ministro dello sviluppo economico ha inoltre confermato la validità complessiva del piano progettuale aggiornato e considerato altresì che l'aggiornamento proposto comporta un risparmio per la finanza pubblica di 4.640.238 euro (di cui 2.320.119 euro per la finanza statale e 2.320.119 euro per quella regionale);

Prende atto

che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Genesis Soc. Cons. a r.l.» è stato stipulato il 30 luglio 2010, in deroga a quanto previsto al punto 1 della propria delibera n. 110/2005;

Delibera:

1. È approvata la proposta presentata dal Ministro dello sviluppo economico concernente l'aggiornamento del piano progettuale relativo al contratto di programma consorzio «Genesis Soc. Cons. a r.l.», che prevede investimenti nella regione Campania, comune di Napoli, per complessivi 73.688.620 euro, da realizzarsi così come indicato nell'allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. L'onere aggiornato a carico della finanza pubblica è pari a 32.879.351,82 euro, di cui 16.439.675,93 euro a carico dello Stato e 16.439.675,89 euro a carico della regione Campania.

3. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare un incremento occupazionale non inferiore a 204 U.L.A. (Unità lavorative annue).

4. Il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti è prorogato da 24 a 48 mesi dalla data di stipula del contratto di programma (30 luglio 2010) e l'erogazione delle agevolazioni è prevista in tre quote annuali di pari importo, in luogo delle due quote precedentemente previste dalla delibera n. 110/2005.

5. Per quanto non stabilito dalla presente delibera, resta in vigore la delibera di questo Comitato n. 110/2005.

6. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

7. A fronte del risparmio di 2.320.119 euro per la finanza statale che si determina a seguito della riduzione delle agevolazioni concedibili, l'eventuale utilizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di tali risorse che si rendono così disponibili sarà sottoposta al preventivo esame di questo Comitato.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÉ

ALLEGATO

CONTRATTO DI PROGRAMMA "CONSORZIO GENESIS" - TABELLA ALLEGATA

Impresa Consorziata	Ammontare Investimento	Misura massima agevolazione concedibile		% di contributo rispetto al massimo concedibile	Agevolazione Stato	Agevolazione Regione Campania	Agevolazione Totale	Incremento Occupazionale	Descrizione investimento
		ESL %	ESN %						
Acroplastica S.r.l.	946.190,00	15%	35%	79,68	222.266,00	222.265,99	**444.531,99**	3,0	Realizzazione laboratorio ricerca e sviluppo componenti in materiale plastico
Amiflex S.r.l.	3.456.450,00	15%	35%	79,68	813.567,99	813.567,99	**1.627.135,98**	16,0	Ampliamento con trasferimento stabilimento per produzione tubi carico e scarico per lavatrici
Cellubloc S.r.l	3.177.240,00	15%	35%	79,68	697.953,99	697.953,99	**1.395.907,98**	13,0	Realizzazione stabilimento per produzione manufatti in calcestruzzo (contropesi per lavatrici)
C.I.M.A. S.p.A.	10.114.480,00	15%	35%	79,68	2.335.896,99	2.335.896,99	**4.671.793,98**	30,0	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di molle a trazione e compressione e ammortizzatori per lavatrici
Delban S.r.l.	1.189.400,00	15%	35%	79,68	230.697,99	230.697,99	**461.395,98**	4,0	Realizzazione di uno stabilimento per assemblaggio di componenti per elettrodomestici
FIM Project S.r.l.	3.490.270,00	15%	35%	79,68	779.672,49	779.672,49	**1.559.344,98**	11,0	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di molle a compressione, anelli per oblò, e trattamenti termici per particolari meccanici
Ideazione S.r.l.	638.040,00	15%	35%	79,68	139.566,50	139.566,49	**279.132,99**	4,0	Realizzazione di una struttura per la fornitura di servizi integrati
Linealogica S.r.l.	12.970.000,00	15%	35%	79,68	3.007.112,49	3.007.112,49	**6.014.224,98**	40,0	Realizzazione di una struttura impiantistica per la fornitura di servizi di logistica integrata
MECO S.r.l.	6.730.300,00	15%	35%	79,68	1.581.759,50	1.581.759,49	**3.163.518,99**	16,0	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di cablaggi elettrici
PRO.MAN. S.r.l.	2.418.500,00	15%	35%	79,68	516.297,99	516.297,99	**1.032.595,98**	11,0	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di apparecchiature destinate all'automazione industriale e all'assemblaggio dei componenti meccanici, elettromeccanici ed elettronici
SCAME Mediterranea S.p.A.	6.622.960,00	-	35%	79,68	1.205.058,00	1.205.058,00	**2.410.116,00**	15,0	Realizzazione di uno stabilimento per la produzione di semivasche per lavatrici
S.V.A.R.A. S.r.l.	1.448.180,00	15%	35%	79,68	332.377,50	332.377,50	**664.755,00**	4,0	Ampliamento con trasferimento struttura impiantistica per svolgimento attività di servizi consistente nel monitoraggio di impianti e manutenzione degli stessi
Whirlpool Europe S.r.l.	19.871.000,00	-	35%	79,68	4.444.068,50	4.444.068,49	**8.888.136,99**	35,0	Ampliamento dello stabilimento per la produzione di lavatrici
Genesis Soc. Cons. a r.l.	615.610,00	15%	35%	79,68	133.380,00	133.380,00	**266.760,00**	2,0	Realizzazione di un centro per la formazione del personale
	73.688.620				16.439.675,93	16.439.675,89	32.879.351,82	204,0	

11A10728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Germed»

Estratto determinazione n. 2497/2011 del 20 luglio 2011

Medicinale: LETROZOLO GERMED.

Titolare A.I.C.: Germed Pharma S.p.a. - via Cesare Cantù, 11 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794012/M (in base 10) 16WXWW (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794024/M (in base 10) 16WXX8 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794036/M (in base 10) 16WXXN (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794048/M (in base 10) 16WXY0 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794051/M (in base 10) 16WXY3 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794063/M (in base 10) 16WXYH (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794075/M (in base 10) 16WXYV (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794087/M (in base 10) 16WXZ7 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794099/M (in base 10) 16WXZM (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794101/M (in base 10) 16WXZP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti: nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido di mais;

ipromellosa (E464);

cellulosa microcristallina (E460);

amido glicolato sodico;

silice colloidale anidra (E551);

magnesio stearato (E572).

Rivestimento (Opadry 03B82927 giallo):

ipromellosa (E464);

titanio diossido (E171);

ferro ossido giallo (E172);

macrogol;

talco (E553b).

Produzione: Intas Pharmaceuticals Limited - Plot No. 457-458, Sarkhej-Bavla Road, Matoda, Tal. Sanand, - Ahmedabad-382210 India.

Controllo lotti: Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Rilascio lotti:

Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito;

Cemelog-BRS Ltd. - H-2040 Budaors, Vasut u. 13 - Ungheria.

Produzione principio attivo: Nacto Pharma Limited - Chemical Division, Mekaguda Village, Kothur Mandal, Mahaboob Nagar District, Andhra Pradesh - India.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce nelle donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante dopo la terapia standard del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce nelle donne in postmenopausa che hanno ricevuto il trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni.

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, nelle donne in postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata nelle donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo recidiva o progressione della malattia, sottoposte a precedente trattamento con anti estrogeni.

L'efficacia del medicinale non è stata dimostrata nelle pazienti con carcinoma mammario con stato recettoriale ormonale negativo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 040794048/M (in base 10) 16WXY0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 73,20.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Letrozolo Germed», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10449

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Imipenem e Cilastatina Hikma»

Estratto determinazione n. 2492/2011 del 20 luglio 2011

Medicinale: IMIPENEM E CILASTATINA HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. - Estrada do Rio da Mó, n. 8, 8A e 8B - Fervença, 2705-906 - Portogallo.

Confezioni:

«500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040844019/M (in base 10) 16YGRM (in base 32);

«500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 040844021/M (in base 10) 16YGRP (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: ogni flaconcino contiene:

principio attivo: 530 mg di imipenem monoidrato equivalente a 500 mg di imipenem e 530 mg di cilastatina sale sodico equivalente a 500 mg di cilastatina.

Quando ricostituito come raccomandato ogni ml contiene 5 mg di imipenem e 5 mg di cilastatina.

Ogni flaconcino di Imipenem e Cilasttina Hikma contiene 20 mg di sodio idrogeno carbonato che corrisponde a 20 mg di sodio;

eccipienti: sodio bicarbonato.

Rilascio lotti: Hikma Farmaceutica SA - Estrada do Rio da Mò, n.8 8A e 8B, Fervenca, 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo.

Controllo e rilascio lotti: Facta Farmaceutici - Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64020 Teramo Italia.

Confezionamento lotti: Anfarm Hellas SA - Shimatari Viotia - Grecia.

Produzione: ACS Dobfar SpA - 2 Addetta Plant, Viale Addetta, 6, 20067 Tribiano - MI Italia.

Produzione principio attivo e controllo lotti: ACS Dobfar SpA - 2 Addetta Plant, Viale Addetta, 6, 20067 Tribiano - MI Italia.

Indicazioni terapeutiche

Imipenem e Cilastatina Hikma è indicato negli adulti per il trattamento delle seguenti infezioni.

Sostenute da microrganismi sensibili:

polmonite acquisita in comunità e polmonite nosocomiale;

infezioni intra-addominali;

infezioni gentio-urinarie;

infezioni osteoarticolari;

infezioni della cute e dei tessuti molli.

È necessario consultare le linee guida ufficiai locali (es. raccomandazioni nazionali) sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 040844019/M (in base 10) 16YGRM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,58.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,51.

Confezione: «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 040844021/M (in base 10) 16YGRP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 72,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 119,65.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imipenem e Cilastatina Hikma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10450

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Micofenolato Mofetile Alkem Pharma»

Estratto determinazione n. 2493/2011 del 20 luglio 2011

Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE ALKEM PHARMA.

Titolare A.I.C.: ALKEM PHARMA GmbH - Pfingstweidstr. 3 - 60316 Frankfurt am Main – Germania.

Confezioni:

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 040395016/M (in base 10) 16JS88 (in base 32);

«500 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 040395028/M (in base 10) 16JS8N (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 500 mg di micofenolato mofetile;

eccipienti:

nucleo delle compresse:

celulosa microcristallina;

povidone (K-90);

croscarmellosa sodica;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

idrossipropilmetilcellulosa;

titanio diossido (E171);

polietilenglicole 400;

polietilenglicole 6000;

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro nero;

ossido di ferro giallo.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti: Alkem Laboratories Ltd - Village-Thana, Baddi, Teh. - Nalagarh, Dist - Solan - (HP), 173205 - India.

Rilascio lotti:

APC Pharmaceutical & Chemicals (Europe) Ltd. - Ninth Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, London - W5 5TL - Regno Unito;

Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG - Suedwestpark 50, 90449 Nuernberg - Germania.

Controllo lotti:

Zeta Analytical Ltd - Colonial Way - Unit 3 - Watford, Hertfordshire - WD24 4YR - Regno Unito;

Kennet Bioservices Ltd - 6 Kingsdown Orchard - Hyde Road, Swindon - Wiltshire, SN2 7RR - Regno Unito.

Produzione principio attivo: Concord Biotech Limited - 1482-1486, Trasad Road - Dholka - District Ahmedabada - India.

Indicazioni terapeutiche: «Micofenolato Mofetile Alkem Pharma» è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un trapianto renale, cardiaco o epatico allogenico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 040395016/M (in base 10) 16JS88 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 52,83

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 99,08.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 040395028/M (in base 10) 16JS8N (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 144,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 237,79.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Micofenolato Mofetile Alkem Pharma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti - internista, pediatra, immunologo ematologo, nefrologo (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10451

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mukambro»

Estratto determinazione n. 2495/2011 del 20 luglio 2011

Medicinale: MUKAMBRO.

Titolare A.I.C.: Cyathus Exquirere Pharmaforschungsgmbh - Rudolfsplatz 2/1/8 - 1010 Vienna – Austria.

Confezioni:

«10 mg/erogazione soluzione orale» flacone in vetro da 13 ml - A.I.C. n. 040816011/M (in base 10) 16XMDC (in base 32);

«10 mg/erogazione soluzione orale» flacone in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 040816023/M (in base 10) 16XMDR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Composizione: 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: 50 mg di ambroxolo cloridrato - 1 erogazione (= dose) pari 0,2 ml contiene 10 mg di ambroxolo cloridrato;

eccipienti:

trometamolo (per l'aggiustamento del *pH)*;

macrogol-15-idrossistearato;

glicerolo;

acesulfame potassico;

xilitolo;

sodio benzoato (E211);

levomentolo;

ammonio glicirrizinato;

etanolo (96 vol%);

sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*;

acqua purificata.

Produzione, controllo, rilascio: Francia Farmaceutici S.r.l. - via dei Pestagalli, 7 - 20138 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni broncopolmonari acute e croniche caratterizzate da turbe della secrezione ed espettorazione del muco.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10 mg/erogazione soluzione orale» flacone in vetro da 13 ml - A.I.C. n. 040816011/M (in base 10) 16XMDC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «10 mg/erogazione soluzione orale» flacone in vetro da 25 ml - A.I.C. n. 040816023/M (in base 10) 16XMDR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mukambro» è la seguente: medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10452

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan Vitamina C 20 comprimidos effervescentes»

Estratto determinazione V&A PC n. 524 del 3 marzo 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN vitamina C 20 comprimidos effervescentes - dalla Spagna con numero di autorizzazione 49875 codigo national, 868091-7 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano;

Confezione: Efferalgan «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse.

Codice AIC: 036618104 (in base 10) 12XHVS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa effervescente.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principi attivi: Paracetamolo 330 mg, acido ascorbico 200 mg;

Eccipienti: Acido citrico, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato, sorbitolo, sodio docusato, povidone, sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini.

Trattamento sintomatico del dolore artrosico.

Confezionamento secondario

È autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.a. - via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo Pack s.n.c. di Del Deo Silvio & C. - via Morandi, 28 - 21048 Saronno (Varese); Mipharm S.p.a. - via B. Quaranta 12 - 20141 (Milano); Pharm@idea s.r.l. - via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: Efferalgan «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

Codice AIC: 036618104;

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: Efferalgan «330 mg compresse effervescenti con vitamina C» 20 compresse;

Codice AIC: 036618104;

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A10457

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento di attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ASI», recante la disciplina dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ASI.

Si comunica che il «Regolamento di attuazione, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ASI» è stato approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 35/2011 in data 24 maggio 2011.

Lo stesso entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 dello stesso regolamento.

11A10455

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della sede della «Confraternita del Gonfalone» in Precetto di Ferentillo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene approvato il trasferimento della sede della Confraternita del Gonfalone da Precetto di Ferentillo (Terni) a Spoleto (Perugia).

11A10459

Soppressione della Confraternita del Sacramento degli Uomini, in Fauno, frazione Sant'Andrea in Villis

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita del Sacramento degli uomini, con sede in Fano (PU), frazione Sant'Andrea in Villis.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro giuridico delle persone.

11A10460

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-183) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
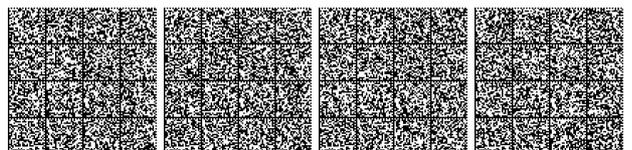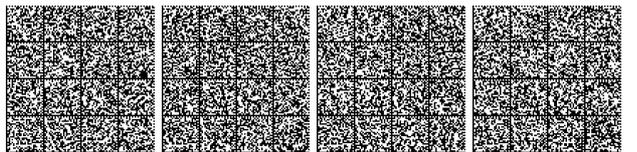
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
*(di cui spese di spedizione € 257,04)** - annuale € **438,00**
*(di cui spese di spedizione € 128,52)** - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
*(di cui spese di spedizione € 132,57)** - annuale € **309,00**
*(di cui spese di spedizione € 66,28)** - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
*(di cui spese di spedizione € 19,29)** - annuale € **68,00**
*(di cui spese di spedizione € 9,64)** - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
*(di cui spese di spedizione € 41,27)** - annuale € **168,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,63)** - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
*(di cui spese di spedizione € 15,31)** - annuale € **65,00**
*(di cui spese di spedizione € 7,65)** - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
*(di cui spese di spedizione € 50,02)** - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € **819,00**
*(di cui spese di spedizione € 191,46)** - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
*(di cui spese di spedizione € 264,45)** - annuale € **682,00**
*(di cui spese di spedizione € 132,22)** - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**
- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**
- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.